



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

***METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI AIUTI CONCESSI SULLA BASE
DI IPOTESI STANDARD DI COSTI AGGIUNTIVI E MANCATI GUADAGNI
MISURE 8, 10, 11 E 13 DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL LAZIO***

Settembre 2015

Indice

1. PREMESSA SULLA METODOLOGIA UTILIZZATA	1
1.1 Ambito di applicazione e criteri generali	1
1.2 Baseline (livello-base o livello di riferimento).....	2
1.3 Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 e segg. del Regolamento (UE) N. 1307/2013 (componente verde o greening)	3
1.4 Metodo applicato per la determinazione del premio.....	4
1.5 Fonte dei dati	7
Parte I – Misure agricole	9
2. MISURA 10 “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI” - SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	9
2.1 Tipologia di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”.....	9
2.2 Tipologia di operazione 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”.....	11
2.3 Tipologia di operazione 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”	13
2.4 Tipologia di operazione 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”	15
2.5 Tipologia di operazione 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”.....	17
2.6 Tipologia di operazione 10.1.7 Coltivazioni a perdere	22
2.7 Tipologia di operazione 10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale.....	24
2.8 Tipologia di operazione 10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale.....	28
3. MISURA 11 “Agricoltura Biologica”.....	35
4. Combinazione tra la misura 11 Agricoltura biologica (ex misura 214 azione 214.2 – agricoltura biologica del psr 2007-2013) e la misura vendemmia verde dell'ocm unica – settore vitivinicolo..	44
5. MISURA 13 Pagamenti per indennità compensative nelle zone svantaggiate	49
5.1 Sottomisura 13.1 Tipologia di operazione 13.1.1 Pagamenti per indennità compensative nelle zone svantaggiate montane	49
6. Calcolo combinato degli aiuti in ottemperanza all'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.	51
PARTE II MISURE FORESTALI.....	59
7. MISURA 8 Investimenti per lo sviluppo delle aree forestali ed il miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.1 – tipologia di operazione 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole.....	59
7.1 Costi di impianto.....	59
7.2 Pagamenti annuali per superficie.....	61
7.2.1 Spese di manutenzione (terreni agricoli e terreni non agricoli).....	61
7.2.2 Pagamento per mancati redditi per i soli terreni agricoli	62

1. PREMessa SULLA METODOLOGIA UTILIZZATA

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI

Il presente documento riporta i calcoli e la relativa metodologia utilizzata per la determinazione dell'entità del sostegno, relativamente alle misure attivate nel PSR 2014-2020 in attuazione degli articoli 28, 29, 31, 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché dell'art. 22 del medesimo Regolamento per quanto attiene ai costi di manutenzione su terreni agricoli e non agricoli, e alla perdita di reddito per la forestazione di terreni agricoli.

Il documento riporta, in maniera distinta, la giustificazione degli aiuti previsti distinti per misura, sottomisura e tipologia di operazione, come di seguito elencate:

- ✓ Misura 10, sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”:
 - tipologia di operazione 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”;
 - tipologia di operazione 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;
 - tipologia di operazione 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;
 - tipologia di operazione 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;
 - tipologia di operazione 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
 - tipologia di operazione 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;
 - tipologia di operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ/ex situ della biodiversità agraria vegetale”;
 - tipologia di operazione 10.1.9 “Conservazione in azienda in situ/ex situ della biodiversità agraria animale”;
- ✓ Misura 11 Agricoltura biologica, sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione alle pratiche e ai metodi dell'agricoltura biologica”:
 - tipologia di operazione 11.1.1 “Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica”;
- ✓ Misura 11 Agricoltura biologica, sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento delle pratiche e dei metodi dell'agricoltura biologica”:
 - tipologia di operazione 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”;
- ✓ Misura 13, sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi in zone montane”:
 - tipologia di operazione 13.1.1 “Pagamenti compensativi per le zone montane”;
- ✓ Misura 8 “Investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della viabilità delle foreste”, sottomisura 8.1 Supporto per la forestazione/creazione di boschi:
 - tipologia di operazione 8.1.1 “Imboschimento su superfici agricole e non agricole”

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 (di seguito semplicemente “Regolamento base” o “Regolamento”) prevede, per le tipologie di operazioni su elencate, la possibilità di quantificare gli aiuti attraverso la stima dei costi standard e dei mancati guadagni cui i beneficiari vanno incontro aderendo alla tipologia di operazione stessa. Concretamente la metodologia di calcolo dei pagamenti prevede la quantificazione di un aiuto commisurato alla compensazione dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno previsto da ciascuna misura.

L'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che, in caso di aiuto concesso sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, debba essere garantito che tali elementi siano

predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

Inoltre, l'art. 10 del Regolamento (UE) n. 808/2014, di esecuzione del Regolamento base, prevede quanto segue:

“Articolo 10 Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno

1. *Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti di cui al paragrafo 1:
 - (a) *contengano unicamente elementi verificabili;*
 - (b) *siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;*
 - (c) *indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;*
 - (d) *siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;*
 - (e) *non contengano elementi connessi ai costi di investimento.”*

Per tali valutazioni sono state considerate anche le indicazioni operative del documento di lavoro comunitario ***Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020***, versione RDC 21/05/14 WD 08-18-14, che definisce le linee guida per l'attuazione delle misure agro-clima-ambientali; in particolare, il suddetto documento indica i principi che devono essere rispettati per la definizione degli impegni agro-clima-ambientali e per il calcolo del livello di aiuti. Altresì, si è fatto riferimento al documento nazionale ***“Metodologia di calcolo dei pagamenti delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-20”***, redatto dalla Rete Rurale Nazionale, nella versione del 31 gennaio 2014.

1.2 BASELINE (LIVELLO-BASE O LIVELLO DI RIFERIMENTO)

Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti documenti, ai fini della giustificazione economica degli aiuti si è provveduto dapprima alla definizione degli specifici livelli di riferimento (*baseline*) che operano come condizioni ex ante, ossia in assenza di applicazione dell'impegno previsto.

A tal fine si è tenuto conto dei principi stabiliti nella regolamentazione comunitaria e nel documento nazionale ***Orientamenti preliminari per la definizione della baseline delle misure agroambientali e climatiche - Periodo di programmazione 2014-2020***, redatto dalla Rete Rurale Nazionale, nella versione di aprile 2014.

Si sottolinea che la baseline include, oltre alla pratica agricola consueta, anche il rispetto della normativa cogente, data da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE)n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge nazionale.

1.3 ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 43 E SEGG. DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 (COMPONENTE VERDE O GREENING)

La principale novità della PAC del periodo 2014-2020, in termini di requisiti ambientali è costituita dall'obbligo, applicato alle aziende beneficiarie dei pagamenti diretti del I Pilastro, del rispetto delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, relative al greening ("inverdimento"), rappresentate dai seguenti impegni:

1. diversificazione delle colture sui terreni seminativi aziendali;
2. mantenimento del pascolo permanente;
3. rispetto delle aree di interesse ecologico su una superficie aziendale pari ad almeno il 5% della superficie seminativa aziendale.

Tali pratiche, essendo finanziate tramite la "componente verde" del pagamento unico, non possono essere finanziate anche nell'ambito del PSR.

In particolare, le misure in cui c'è un rischio teorico di sovrapposizione tra la componente verde e il sostegno dello sviluppo rurale sono le misure 10 (esclusa la tipologia di operazione relativa alla biodiversità animale, in quanto non attiene alla gestione dei terreni), 11 e 12 del PSR 2014-2020, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento delegato n. 807/2014.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate, nell'ambito della misura agro-clima-ambientale e dell'agricoltura biologica, solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, o eventuali/ulteriori pratiche equivalenti.

In esito alle verifiche condotte sulle pertinenti tipologie di operazione delle misure 10 e 11 (la misura 12 non essendo attivata in fase iniziale), si è giunti alle seguenti conclusioni, valide caso per caso e illustrate nella sottostante tabella:

Tipologia di operazione	Sovrapposizione con almeno una delle pratiche greening (sì/no)	In caso di sovrapposizione	
		Pratica greening in sovrapposizione	Soluzione prevista per evitare il doppio finanziamento
10.1.1	non c'è sovrapposizione tra gli impegni e le pratiche greening	nessuna	Non necessaria
10.1.2	non c'è sovrapposizione tra gli impegni e le pratiche greening	nessuna	Non necessaria
10.1.3	non c'è sovrapposizione tra gli impegni e le pratiche greening	nessuna	Non necessaria
10.1.4	non c'è sovrapposizione tra gli impegni e le pratiche greening	nessuna	Non necessaria
10.1.5	Sì, solo tra l'avvicendamento delle colture e la diversificazione colturale	Diversificazione delle colture	L'impegno di avvicendamento previsto nel PSR non è remunerato

10.1.7	Si, solo con il mantenimento di aree di interesse ecologico	Aree di interesse ecologico	Riduzione dell'importo del premio del PSR
10.1.8	non c'è sovrapposizione tra gli impegni e le pratiche greening	nessuna	Non necessaria
10.1.9	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente
11.1.1	Rischio di sovrapposizione per l'impegno di avvicendamento colturale e per la coltivazione delle leguminose	a) Diversificazione colturale b) Aree di interesse ecologico	a) In relazione alla diversificazione, la soluzione sta nel fatto che l'impegno del PSR non è remunerato b) in relazione alle EFA costituite da azotofissatrici, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.
11.2.1	Rischio di sovrapposizione per l'impegno di avvicendamento colturale e per la coltivazione delle leguminose	a) Diversificazione colturale b) Aree di interesse ecologico	a) In relazione alla diversificazione, la soluzione sta nel fatto che l'impegno del PSR non è remunerato b) in relazione alle EFA costituite da azotofissatrici, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.

Ulteriori chiarimenti vengono forniti all'interno di ciascuna tipologia di operazione pertinente delle misure 10 e 11.

1.4 METODO APPLICATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Dal confronto tra i calcoli relativi alle prestazioni, intese come risultati tecnico-economici, della situazione di baseline, da un lato, e, dall'altro, nel caso di adesione agli impegni della misura, viene dunque desunto un differenziale di margine lordo che costituisce la base per la quantificazione del relativo aiuto.

La determinazione degli aiuti parte dunque dalle attuali situazioni produttive della Regione Lazio, che rispondono ai criteri di baseline, e si basa sulla riduzione del reddito medio complessivo. Tale indicatore garantisce il rispetto del principio di esclusione dal calcolo delle voci di costo riconducibili agli investimenti (costi fissi) e inoltre incorpora gli effetti dovuti ai costi variabili e quelli relativi ai ricavi delle attività produttive.

L'identificazione di un differenziale di margine lordo tra le due fattispecie (baseline/ impegno PSR) deve essere riconducibile o ad una diminuzione di ricavi per l'azienda agricola o ad un incremento nel livello dei costi della stessa, ovvero a entrambe le condizioni.

In sostanza, l'importo dell'aiuto risulterà la seguente relazione matematica:

$$\text{IMPORTO DELL'AIUTO} \leq \text{MARGINE OPERATIVO LORDO EX ANTE} - \text{MARGINE OPERATIVO LORDO EX POST} = \text{MANCATI REDDITI} + \text{MAGGIORI COSTI}$$

In pratica il metodo prevede:

- l'enunciazione degli impegni che l'adesione alla misura comporta (situazione ex post);
- la messa in relazione tra gli impegni e il livello di baseline per ciascun impegno;

- l'individuazione dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi che si determinano nel confronto controfattuale tra la situazione ex post e la condizione di baseline.

A tale fine, occorre tener presente che gli elementi che possono essere utilizzati per il calcolo sono rappresentati da:

- costi variabili, quali ad esempio quelli relativi all'acquisto e impiego dei fattori produttivi;
- costo del lavoro;
- rese e prezzi dei prodotti;
- costi di transazione;
- costi opportunità.

Nel paragrafo seguente si illustrano in dettaglio questi aspetti.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO OPERATIVO

Mancati ricavi

Per il calcolo del margine lordo (in ciascuna delle due fattispecie, baseline/PSR) sono stati presi in considerazione i parametri di seguito specificati.

Il margine operativo (per ettaro (ha) o per Unità di Bovino Adulto (UBA)), si ottiene sottraendo dalla PLV (Produzione Lorda Vendibile), il costo dei fattori produttivi utilizzati per ciascun processo produttivo. Tutte le voci di produzione e di costo, riferite completamente ed esclusivamente alla specifica attività produttiva analizzata e direttamente ad essa imputabili, sono di seguito descritte.

Il primo elemento economico desunto è la *Produzione Lorda Vendibile* (PLV), generata dal prodotto tra la resa media per unità di superficie e il prezzo unitario, con l'eventuale aggiunta del valore dei prodotti trasformati e/o dei sottoprodotti o reimpieghi. L'introduzione delle tecniche produttive previste dall'impegno può comportare variazioni nei prezzi e/o nelle rese (ricorso a tecniche colturali con minori apporti in fertilizzanti, impiego di cultivar a differente produttività o utilizzo di prodotti a minore spettro d'azione, etc.), che a loro volta possono determinare variazioni nel ricavo prodotto da ciascuna coltura.

Maggiori costi

Al fine di computare il differenziale di margine operativo lordo tra la situazione ex ante, ossia di baseline, e la situazione ex post, ossia di impegno, è necessario contabilizzare correttamente tutte le voci di costo di ciascuna coltura/produzione/attività in entrambi i casi (baseline e impegno previsto dal PSR). Differenze tra i livelli di costo nei due casi sono infatti sostanziali nell'identificare eventuali maggiori costi imputabili all'adozione di specifici impegni. Sono state dunque identificate due tipologie di spesa di seguito descritte: costi effettivi (documentabili) e costi figurati (pertanto stimati):

Costi effettivi:

1. Sementi e piante;
2. Fertilizzanti;
3. Prodotti fitosanitari (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti ecc.);
4. Foraggi, mangimi, lettimi e zoofarmaci;
5. Altri materiali di consumo.

Costi figurati:

1. Noleggi (include risorse materiali e risorse umane)
2. Combustibili
3. Acqua ed elettricità;
4. Spese veterinarie;
5. Altri servizi;
6. Costi di transazione;
7. Altri costi diretti di gestione.

I costi di transazione comprendono i costi in cui incorre l'agricoltore aderendo alla specifica misura agro-clima-ambientale o alla misura biologica, come contemplato dal Regolamento (vedi Regolamento, art. 28, par. 6; art. 29, par. 4). Questi costi riguardano la transazione con cui l'agricoltore e l'ente pubblico sottoscrivono un accordo per la fornitura e l'acquisto di beni ambientali (o per il contenimento di esternalità negative). Tale contratto comporta dei costi per entrambe le parti relativi alla promozione, al reperimento delle informazioni e alla loro valutazione, alla contrattazione (negoziazione, stipulazione e amministrazione del contratto) e al monitoraggio da parte del solo ente pubblico.

Sul beneficiario gravano i costi per la sottoscrizione degli impegni, in termini di tempo impiegato per il reperimento delle informazioni sugli accordi (costo opportunità) e l'esborso monetario per acquisire le competenze necessarie all'applicazione delle nuove tecniche.

La stima dei costi di transazione per il beneficiario, eseguita sulla base delle informazioni reperite presso testimoni privilegiati quali gli operatori addetti alla raccolta e gestione delle domande di contributo, comprende sia il costo di presentazione della domanda (costo totale della pratica diviso gli anni di durata dell'impegno), sia quello di gestione della stessa (somma dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi moltiplicato un "coefficiente di gestione della pratica" fissato tra il 2% e l'8% a seconda del tipo di pratica da gestire). Il valore è riferito a valori annui unitari (per ettaro o UBA - unità di bestiame adulto). In tutti i casi, il suo valore complessivo non supera il 20% del pagamento riconosciuto, elevabile al 30% nel caso di impegni assunti da associazioni di agricoltori (progetti coordinati).

Per la stima di tali costi si è fatto riferimento anche al documento "***Costi di transazione per l'agricoltura biologica: i risultati dell'indagine campionaria***" della Rete rurale nazionale (RRN), del mese di novembre 2013 (in particolare al par. 3.4 ***La quantificazione costo medio di transazione per ettaro***).

Sono inoltre stati quantificati, laddove pertinenti, i costi diretti di gestione. In tale voce rientrano: il campionamento, le analisi del suolo e il piano di fertilizzazione (laddove più impegnativo della baseline di riferimento), la tenuta della documentazione a giustificazione di determinati impegni.

ELEMENTI SPECIFICI RELATIVI SOLO A TALUNE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Nella determinazione dell'importo dell'aiuto relativo alle tipologie di operazione 11.1.1 "*Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica*" e 11.2.1 "*Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica*" della misura 11 "Agricoltura biologica", è stata confermata la distinzione tra gli operatori agricoli che introducono ex-novo la tecnica (ossia che aderiscono in regime di "conversione") e quelli che mantengono tale tecnica in base ad un impegno già assunto nella precedente programmazione 2007-2013 (vedi Regolamento (CE) 1698/05). Ciò in quanto l'agricoltore che ha già introdotto nella propria azienda l'agricoltura biologica ha in parte superato gli svantaggi propri della fase di conversione, in particolar modo perché può iniziare a

commercializzare il prodotto come prodotto biologico, spuntando in tal modo un maggior prezzo sul mercato, anche se continua a fronteggiare una situazione di mancati guadagni e costi aggiuntivi rispetto alla baseline che giustificano il pagamento di un premio, seppur di importo inferiore rispetto alla fase di conversione.

Il risultato complessivo, che scaturisce dal procedimento analitico adottato per la quantificazione dell'aiuto, è relativo all'ipotesi di introduzione ex novo dell'impegno. Dal prodotto così ottenuto è decurtata, nella tipologia di operazione 11.2.1 "Mantenimento della produzione biologica", una quota stimata proporzionale che varia tra l'11% e il 18% circa, a seconda del gruppo di colture, tenendo conto delle esperienze condotte nella passata programmazione e dalle informazioni presenti nella base dati RICA, anni 2010-2012.

PAGAMENTO EFFETTIVAMENTE EROGATO

Ai fini della determinazione degli aiuti da corrispondere per l'applicazione delle misure appare in alcuni casi necessario considerare non tanto le variazioni assolute del margine lordo o margine lordo della singola coltura, ma piuttosto, nello spirito del Regolamento e delle tipologie di operazioni previste nel PSR, le conseguenze sul margine lordo medio aziendale per gruppi di colture.

Onde identificare il differenziale di margine operativo per gruppi di colture omogenee, si è dunque provveduto per ciascun gruppo a calcolare la media ponderata dei differenziali di margine operativo lordo delle colture appartenenti al gruppo.

I coefficienti di ponderazione utilizzati sono costituiti dal peso della singola coltura all'interno di gruppi omogenei, espresso in termini di SAU regionale della coltura considerata rispetto al totale della SAU dell'intero gruppo di coltura cui essa afferisce. Sulla base di tali informazioni si è dunque provveduto a quantificare l'aiuto per gruppi di colture omogenee.

Tale approccio consente di evitare sovracompensazioni, da un lato, in quanto le colture sono aggregate per caratteristiche produttive ed economiche analoghe, dall'altro, in quanto la quantificazione dell'aiuto stabilito per ciascun gruppo si allinea ai divari di margini lordi meno ampi nell'ambito delle colture previste nel gruppo stesso.

Tali differenziali costituiscono il presupposto per la giustificazione dell'aiuto, in base ai quali è stato poi quantificato l'effettivo ammontare dei pagamenti da corrispondere ai beneficiari. A riguardo si specifica che il livello degli aiuti si attesta in genere ad un livello più basso rispetto all'effettivo differenziale di margine lordo, ciò al fine di garantire una maggiore adesione alle misure e, di conseguenza, maggiori vantaggi ambientali.

1.5 FONTE DEI DATI

Per la definizione dell'aiuto, sono state utilizzate le informazioni ed i dati relativi alla giustificazione dei pagamenti agro-clima-ambientali della precedente programmazione 2007-2013, integrata con l'aggiornamento della banca dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA, dati triennio 2011-2013), con particolare riguardo per le informazioni relative all'entità della PLV ed ai costi specifici ascrivibili alla coltura oggetto di calcolo. Tali dati sono consultabili nel sito internet di INEA alla pagina web <http://www.rica.inea.it>.

Dall'estrazione del database RICA per tipologie di aziende, colture ed allevamenti, opportunamente incrociati, si è potuto disporre di informazioni strutturali, economiche generali (a livello di azienda) ed economiche particolari (a livello di processo produttivo). Le elaborazioni che hanno condotto al calcolo dei principali indicatori economici sono state impostate coerentemente con quanto indicato nel documento metodologico del MiPAAF.

Per quanto riguarda i prezzi alla produzione, sono stati utilizzati anche i dati rilevati nell'ambito dell'Osservatorio dei Prezzi Ismea.

Per il dettaglio delle voci di costo si è fatto riferimento, per quanto attiene alle lavorazioni del terreno, anche alle voci di costo desumibili dalla "Proposta tecnica della nuova tariffa dei prezzi agricoli", documento elaborato da INEA nell'ambito della Convenzione stipulata tra INEA stessa e la regione Lazio per l'attuazione dell'intervento A.3.5 della misura 511 Assistenza tecnica al PSR 2007-2013.

La banca dati RICA-INEA, contabilizzando i ricavi e le spese delle singole aziende, contiene le informazioni necessarie per l'analisi controfattuale prescritta dalla normativa. Si ricorda che il parametro economico preso in considerazione è il Margine Lordo (ML) calcolato dalla differenza fra Produzione Lorda Vendibile (PLV) e Costi Variabili specifici (CV), che consente di escludere categorie di spese riconducibili ad investimenti fissi, così come prescritto dalla normativa.

Questo metodo permette, infatti, di potere calcolare l'incremento dei costi derivanti dall'adesione dell'azienda alle misure specifiche, da un lato, e le variazioni della produzione lorda (generalmente in direzione decrescente), dall'altro, al fine di quantificare l'eventuale perdita di reddito del produttore agricolo.

Ulteriori dati sono stati tratti da fonti, che pur ufficiali, sono state utilizzate sporadicamente in assenza di ulteriori dati (dati delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; pubblicazioni di Istituti di ricerca e/o dei Servizi di sviluppo agricolo, eventualmente di altre Regioni o Province Autonome). Inoltre, sono stati consultati i seguenti siti internet: CONFAI (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani), UNCAI (Unione nazionale contoterzisti, agromeccanici e industriali), UNIMA (Unione Nazionale Imprese Di Meccanizzazione Agricola), il Manuale dell'Agricoltura (2010), UNCAI (Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali).

Sono ovviamente escluse tutte le voci di costo che attengono a impianti e investimenti in generale.

2. MISURA 10 “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI” - SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

RISPETTO DELLA BASELINE

Per tutte le tipologie di operazione della misura 10, sottomisura 10.1, i calcoli, come già accennato in premessa, determinano il livello dei pagamenti esclusivamente per impegni aggiuntivi rispetto alla baseline, come di seguito costituita:

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del reg. (UE) 1305/2013 e dell'ordinarietà:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo delle norme/pratiche di baseline pertinenti con gli impegni delle singole tipologie di operazione è riportato nelle informazioni specifiche per la sottomisura presenti nel Programma, in ciascuna tipologia di operazione della misura 10, sottomisura 10.1.

2.1 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.1 “INERBIMENTO DEGLI IMPIANTI ARBOREI”

La presente tipologia di operazione persegue prioritariamente gli obiettivi di limitare i fenomeni erosivi negli arboreti, nonché di favorire l'introduzione di tecniche colturali volte ad incrementare la fertilità del suolo.

Ai fini della giustificazione del pagamento sono state considerate esclusivamente le variazioni nelle voci di costo, non essendo evidente alcuna modifica specifica sul fronte delle entrate aziendali in conseguenza dell'adesione alla presente azione.

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, l'operazione prevede i seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- 10.1.1.1 mantenimento di un coticco erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto;

- 10.1.1.2 il divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell'ambito della superficie assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici investite con colture legnose agrarie ricadenti nel territorio regionale.

La metodologia di calcolo non genera sovracompensazioni in quanto le condizioni di impegno previste dall'azione non comportano differenziazioni significative, né in funzione dell'ambito territoriale di applicazione, né nella tipologia di intervento: l'inerbimento è svolto con tecniche analoghe che prescindono dalla tipologia colturale e dal territorio di intervento.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Ai fini della quantificazione del pagamento, sono stati considerati i costi aggiuntivi derivanti dalla introduzione dell'inerbimento nella tecnica di coltivazione degli impianti arborei ed in particolare quelli relativi all'acquisto delle sementi ed all'esecuzione delle lavorazioni necessarie per il mantenimento del cotico erboso.

Per la quantificazione dell'aiuto si è individuato il differenziale che scaturisce dal confronto tra la tecnica ordinaria (baseline di riferimento, ivi comprese le pratiche agricole consuete), basata sulla effettuazione di lavorazioni nelle interfile e di un diserbo sulla fila, con l'introduzione della tecnica dell'inerbimento.

Segue il prospetto che riporta la quantificazione della differenza di margine lordo per la diversa tecnica utilizzata sotto impegno rispetto alla baseline. Si precisa che il confronto tra baseline e impegni è stato diviso per 5 per calcolare il costo medio per singola annualità.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	Baseline (A)	Impegno agro-clima-ambientale €/ha (B)	Confronto: B - A
1 Lavorazioni del terreno nell'interfila	115	0	-115
2 Diserbo sulla fila	55	0	-55
3 Preparazione del letto di semina (all'impianto)	0	48	9,6
4 Operazione di semina (all'impianto e risemina almeno un'altra volta nel quinquennio)	0	55	11
5 Acquisto sementi per la copertura vegetale (acquisto per impianto e risemina almeno un'altra volta nel quinquennio)	0	47	9,4
6 Falcature/Trinciature nell'interfila	0	200	200
7 Falcature/Trinciature lungo la fila	0	150	150
TOTALE CALCOLATO PER ANNUALITÀ	-	-	210

Si riporta anche un ulteriore prospetto, che dà una giustificazione tecnico-agronomica dei costi inseriti nel prospetto precedente, riportando per ogni operazione, la frequenza durante il periodo di impegno.

OPERAZIONI COLTURALI CONSIDERATE:	FREQUENZA DELL'OPERAZIONE
1 Erpicatura/fresatura nell'interfila	Intraannuale (dalle 3 alle 5 lavorazioni annuali)
2 Diserbo sulla fila in quanto sull'interfila si ipotizza il ricorso alle lavorazioni, nella pratica ordinaria	Intraannuale (da 2 a 3 interventi l'anno)
3 Preparazione del letto di semina (all'impianto)	All'impianto della coltura di copertura
4 Operazione di semina (all'impianto e risemina almeno un'altra volta nel quinquennio)	1/2 volte nel periodo di impegno
5 acquisto sementi di specie da inerbimento	1/2 volte nel periodo di impegno
6 Falcatura nell'interfila	Intraannuale (da effettuarsi dalle 2 alle 4 volte l'anno)
7 Falcatura periodica lungo la fila	Intraannuale (da effettuarsi per 3 volte l'anno)

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del "greening, ossia con gli adempimenti previsti agli artt. 43 e segg. del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, in quanto gli stessi non si applicano per le superfici (arboree) oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione.

Più in dettaglio gli aiuti previsti dalla presente tipologia di operazione non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del regolamento UE n. 1307/2013, in quanto:

- la tipologia di operazione non riguarda i seminativi e non remunera la diversificazione colturale su dette superfici;
- la tipologia di operazione non riguarda le superfici a pascolo e non remunera eventuali costi di impianto del pascolo o perdite di reddito sullo stesso;
- la tipologia di operazione non è pertinente con le Aree di interesse ecologico, in quanto le superfici oggetto di premio non costituiscono aree di interesse ecologico, non rientrando in nessuna delle categorie previste dall'articolo 46 del regolamento UE n. 1307/2013 e relative disposizioni attuative di cui al DM 18 novembre 2014, articolo 16;

Pertanto non c'è rischio di sovrapposizioni tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

CALCOLO DEI PAGAMENTI

Sulla base del differenziale di costo calcolato come sopra, si è provveduto a determinare un livello di pagamento pari a **100€/Ha.**

2.2 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.2 "ADOZIONE DI VEGETAZIONE DI COPERTURA ANNUALE SULLE SUPERFICI A SEMINATIVO"

La presente tipologia di operazione persegue prioritariamente gli obiettivi di limitare i fenomeni erosivi nei terreni con forte pendenza, nonché di favorire l'introduzione di tecniche colturali volte ad incrementare la fertilità del suolo.

Ai fini della giustificazione del pagamento sono state considerate esclusivamente le variazioni nelle voci di costo, non essendo evidente alcuna modifica specifica sul fronte delle entrate aziendali in conseguenza dell'adesione alla presente tipologia di operazione .

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, l'operazione prevede i seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- 10.1.2.1 mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo, da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee, in purezza o miscuglio;
- 10.1.2.2 l'esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno;
- 10.1.2.3 è vietato sulla coltura di copertura, nel periodo di copertura vegetale, l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;
- 10.1.2.4 interrare la vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva.

La tipologia di operazione si applica esclusivamente sulle superfici a seminativo, ad eccezione di quelle ricadenti nelle ZVN.

La metodologia di calcolo non genera sovracompensazioni in quanto le condizioni di impegno previste dalla tipologia di operazione non comportano differenziazioni significative, né in funzione dell'ambito territoriale di applicazione, né nella tipologia di intervento.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Per il calcolo del pagamento, sono stati considerati i costi aggiuntivi derivanti dalla effettuazione delle operazioni colturali necessarie per garantire, in terreni seminativi avvicendati, l'impianto ed il mantenimento della copertura vegetale. In particolare, si è tenuto conto dell'acquisto di sementi, della esecuzione delle lavorazioni necessarie per l'impianto ed il mantenimento del cotico erboso, nonché del costo per la trinciatura e l'interramento della coltura di copertura. Si rammenta che la coltura in questione è una coltura intercalare che dovrà occupare il terreno almeno fino al 15 marzo successivo alla raccolta della coltura principale precedente.

Segue il prospetto che riporta la quantificazione della differenza di margine lordo per la diversa tecnica utilizzata sotto impegno rispetto alla baseline.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	Baseline (A)	Impegno agro-clima-ambientale €/ha (B)	Confronto: B - A
1 Lavorazioni del terreno per la preparazione del letto di semina	0	48,00	48,00
2 Costo sementi per la copertura vegetale/specie da sovescio	0	47,00	47,00
3 Operazione di semina	0	55,00	55,00
4 Trinciatura e interrimento della coltura di copertura	-	80,00	80,00
Totale calcolato	0	270,00	270,00

Si riporta anche un ulteriore prospetto, che dà una giustificazione tecnico-agronomica dei costi inseriti nel prospetto precedente, riportando per ogni operazione, la frequenza durante il periodo di impegno.

Operazioni colturali considerate:	Frequenza dell'operazione
1 Passaggio di erpicatura con erpice a dischi	annuale
2 Acquisto sementi	annuale
3 Operazione di semina con seminatrice a spaglio	annuale
4 Trinciatura e interrimento della vegetazione di copertura	annuale

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni né con gli impegni del "greening di base" legati alla diversificazione colturale (art. 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013), né con quelli previsti all'articolo 46 del medesimo regolamento (aree di interesse ecologico) in quanto:

- in riferimento alla pratica greening di diversificazione non c'è sovrapposizione dato che le colture di copertura sono colture intercalari, mentre l'obbligo di diversificazione riguarda esclusivamente le colture principali che insistono su un dato seminativo in una data annata agraria;
- le superfici oggetto di premio nell'ambito della presente operazione non si sovrappongono con le superfici dove vige l'obbligo di mantenimento del pascolo esistente, in quanto le colture di copertura si praticano solo sui seminativi avvicendati;
- le colture di copertura non si sovrappongono con le aree di interesse ecologico, poiché, in quanto colture intercalari, sono state escluse dalle aree EFA (lett. i) dell'art. 46 del reg. UE 1307/2013) ai sensi del DM di attuazione della PAC (v. DM 18 novembre 2014, articolo 16);

Pertanto non sussistono rischi di sovrapposizione tra gli impegni dell'operazione e le pratiche di inverdimento.

CALCOLO DEI PAGAMENTI

Sulla base del differenziale di margine lordo calcolato come sopra, si è provveduto a determinare un livello di pagamento pari a **150 €/Ha.**

2.3 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.3 "CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI"

La presente tipologia di operazione, intesa a favorire la conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, è finalizzata a perseguire in via prioritaria gli obiettivi di preservare la conservazione del paesaggio e di salvaguardare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, attraverso l'introduzione di sistemi di coltivazione caratterizzati da ridotti apporti di input chimici.

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, l'operazione prevede i seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- 10.1.3.1 sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l'intera durata quinquennale dell'impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di

riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) 1307/2013;

- 10.1.3.2 è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti sulla superficie oggetto di impegno;
- 10.1.3.3 obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Per la giustificazione del pagamento sono stati considerati i mancati redditi derivanti dalla differenza tra il margine lordo medio di una rotazione colturale ordinariamente diffusa nei territori regionali, individuati tra quelli che meglio si adattano all'applicazione della presente azione e il margine lordo di un prato permanente.

Ai fini della quantificazione dell'aiuto è stato ipotizzato un ordinamento colturale in condizioni ex-ante così articolato: cereale autunno-vernino, mais, erbaio misto. Tali colture risultano essere, a livello regionale, quelle maggiormente diffuse in termini di superficie investita rispetto alla SAU totale.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO

TIPOLOGIA COLTURALE	BASELINE (A)				IMPEGNO AGRO-CLIMA-AMBIENTALE €/HA (B)	CONFRONTO: B - A
	ML ANNUO DELLA SINGOLA COLTURA	N. ANNI NELL'AVVICENDAMENTO	ML PER COLTURA NELL'INTERO PERIODO	ML MEDIO ANNUO DELLA BASELINE (A)	ML MEDIO ANNUO IN CONDIZIONI DI IMPEGNO (B)	
1 Erbaio misto	633,26	3	1899,78		Prato stabile	
2 Cereali autunno-vernini	615,71	1	615,71			
3 Mais	872,47	1	872,47			
Totale calcolato		5	3387,96	677,59	344,76	-332,83

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del "greening di base", ossia con gli adempimenti previsti agli artt. 43 e segg. del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, in quanto:

- in riferimento alla diversificazione delle colture:
le superfici oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione sono escluse dalla rotazione annuale delle colture. Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione con la pratica della diversificazione colturale perché tale obbligo si applica solo sui seminativi in rotazione; più precisamente tale tipologia di operazione non remunera l'impegno di diversificazione delle colture;
- Inoltre, tali superfici non potranno essere computate ai fini delle deroghe di cui all'art. 46(4) punti a) e b) del reg.UE n. 1307/2013 (deroghe che prevedono che allorché un'azienda utilizza almeno il 75% dei suoi seminativi per la produzione di erba o altre specie vegetali da foraggio, ovvero ha una SAU costituita per il almeno il 75% da prato permanente, allora non si applica la pratica greening di mantenere delle Aree di interesse ecologico)
- Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento del prato/pascolo permanente, il rischio di sovracompensazione non sussiste in quanto sarà resa ammissibile al premio solo la superficie a prato/pascolo permanente aggiuntiva rispetto a quella eventualmente presente in azienda nel periodo di riferimento così come validata e risultante da fascicolo aziendale

Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione tra gli impegni dell'operazione e le pratiche di inverdimento.

CALCOLO DEI PAGAMENTI

Sulla base del differenziale di margine lordo sopra identificato, il pagamento per la conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti è stato quantificato in **300,00€/Ha**.

2.4 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.4 "CONSERVAZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO"

La presente tipologia di operazione intende incrementare la fertilità del suolo attraverso l'impiego di ammendanti organici di pregio e la diffusione di pratiche agronomiche a basso impatto ambientale.

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, la tipologia di operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

10.1.4.1 effettuare la "*fertilizzazione azotata organica*"

- eliminazione totale dell'azoto minerale in azienda: pertanto la fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:

- letame;

- ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
- ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;

Gli ammendanti , incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.

10.1.4.2 obbligo di predisporre un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo e sulle superfici arboree dell'intero territorio regionale. Sono escluse dal premio le superfici coltivate a leguminose.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Per la giustificazione del pagamento sono stati presi a riferimento i costi aggiuntivi che il beneficiario deve sostenere per l'acquisto di prodotti fertilizzanti di matrice organica di pregio al netto del risparmio derivante dal minor impiego di concimi minerali, nonché per l'esecuzione delle operazioni di spandimento dei fertilizzanti organici ed all'interramento e/o l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive connesse alla gestione dei sovesci ed all'interramento dei residui colturali.

Sono stati inoltre considerati anche i maggiori costi dovuti, sia al campionamento ed alle analisi del terreno ed alla relativa predisposizione del piano di fertilizzazione. Quest'ultimo impegno non è stato preso in conto per il calcolo dell'aiuto all'interno delle Zone Vulnerabili da Nitrati-

I quantitativi ipotizzati per la matrice organica (letame o altro ammendante organico) fanno riferimento a situazioni ordinarie definite nella pratica agricola consueta, sulla base delle quali sono state formulate specifiche esigenze di fertilizzante ed ammendante. Con tale approccio si evitano sovracompensazioni tenuto conto che le dosi massime distribuibili di fertilizzante azotato sono significativamente più basse e dunque più virtuose rispetto alle condizioni stabilite dalla condizionalità e dagli altri requisiti minimi.

Si rammenta che il quantitativo massimo di azoto somministrabile in ZVN, sulla base della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, è pari a 170 kg di N/ha, mentre nelle zone ordinarie tale limite è elevato a 340 kg di N/ha, sulla base del DM 7 aprile 2006 (DM effluenti), del DM 23 gennaio 2015 (condizionalità e requisiti minimi) e delle ulteriori disposizioni vigenti a livello regionale.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

OPERAZIONE COLTURALE	BASELINE (A) IN EURO/HA	QUANTITÀ IN CONDIZIONI DI IMPEGNO	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO		IMPEGNO AGRO-CLIMA-AMBIENTAL E €/HA (B)	CONFRONTO : B - A
Fertilizzanti (ammendanti) organici	0	60	ton/ha	8,00	euro/ton	480,00	480,00

da utilizzare in applicazione dell'azione							
Distribuzione delle matrici di S.O.	0	0,5	giorni/ha	85,00	euro/giorno	42,50	42,50
Analisi del terreno e predisposizione del piano di fertilizzazione	0	1	n. campioni/ha	50,00	euro/campione	50,00	50,00
Risparmio di concime minerale (chimico) per un equivalente contenuto di elementi nutritivi	320,00	0				0,00	-320,00
TOTALE CALCOLATO	320,00					572,50	252,50

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso in questione non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del reg. UE 1307/2013 (greening), in quanto:

- l'impegno relativo alla fertilizzazione organica non si sovrappone né alla diversificazione delle colture, né al mantenimento del pascolo permanente, né all'obbligo di mantenimento/creazione delle aree di interesse ecologico essendo un impegno di natura diversa da tutte le tre pratiche di greening;

Pertanto non c'è rischio di sovrapposizioni tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

CALCOLO DEI PAGAMENTI

La giustificazione dell'aiuto è riferita esclusivamente ai costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione degli impegni, non determinandosi variazioni nella struttura e nell'entità dei ricavi. Nel prospetto che segue è riportato l'ammontare dell'aiuto differenziato tra zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), come delimitate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e zone ordinarie, ossia non vulnerabili: per le prime infatti la redazione del piano di fertilizzazione è un obbligo e dunque tale impegno non può essere remunerato.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI

OPERAZIONI	PAGAMENTO €/HA
Tip. op. 10.1.4 Zone ordinarie (Fuori ZVN)	250
Tip. op. 10.1.4 ZVN (zone vulnerabili ai nitrati)	200

2.5 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.5 "TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"

La presente tipologia di operazione persegue l'obiettivo di contrastare l'erosione del suolo e favorirne la fertilità naturale e la biodiversità grazie al ricorso a lavorazioni alternative all'aratura tradizionale.

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, la tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- 10.1.5.1 divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di *minima lavorazione* o di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo;
- 10.1.5.2 trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;
- 10.1.5.3 mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
- 10.1.5.4 per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;
- 10.1.5.5 obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno, da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, colonna "Dosi massime di azoto in condizioni di impegno". In ogni caso le previste dosi devono comportare una riduzione di fertilizzazione, benché non remunerata.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Ai fini del calcolo del differenziale di margine lordo tra la baseline e la condizione di impegno sono state prese in conto le due colture maggiormente rappresentative, in termine di SAU, di ciascuno dei Gruppi di coltura A e B per i quali è riconosciuto il sostegno, rappresentate da frumento duro e mais, rispettivamente.

Quindi, nell'ambito di ciascuna coltura sono state confrontate le voci di costo e di ricavo inerenti le operazioni per le quali si verificano differenze nella tecnica colturale tra agricoltura convenzionale (= baseline) e agricoltura conservativa.

Sul lato dei costi, tali operazioni sono costituite essenzialmente da:

- fertilizzazione, per tener conto dei maggiori costi derivanti dall'obbligo di effettuare le analisi del terreno e il piano di fertilizzazione (salvo all'interno delle ZVN, dove, costituendo un obbligo, tale impegno non è remunerabile);
- lavorazioni del terreno, tenendo conto anche dei risparmi derivanti dalla minore profondità di lavorazione;
- quantità di seme utilizzata, per tener conto delle maggiori dosi di seme usate in agricoltura conservativa.

La tecnica dell'agricoltura conservativa determina poi differenze nella resa, più bassa rispetto a quella della tecnica convenzionale.

Di seguito viene illustrato il dettaglio delle voci di costo e di ricavo prese in considerazione

A) Costi aggiuntivi :

A.1 Fertilizzazione:

- esecuzione delle analisi del terreno e predisposizione del piano di fertilizzazione (ad eccezione delle ZVN dove la previsione del piano di fertilizzazione costituisce un obbligo).

A.2 Lavorazioni:

- preparazione del terreno, la semina e il mantenimento delle colture di copertura del terreno successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale.

Si sottolinea che i minori costi per la preparazione del terreno con la tecnica zero/ minimum tillage sono tenuti in conto nel confronto tra la tecnica convenzionale e le condizioni di impegno.

A.3 Dose e relativo costo della semente: l'agricoltura conservativa prevede l'impiego di una maggiore quantità di seme per unità di superficie.

B) Mancati guadagni:

Calo delle rese determinato da:

- tecnica della minima lavorazione o di non lavorazione

D'altro canto, non sono stati considerati, ai fini della remunerazione dell'adesione all'azione, gli impegni di seguito elencati, comunque obbligatori pena l'applicazione di riduzioni/esclusioni all'importo del pagamento:

- applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'agricoltura conservativa;
- trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;
- mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo.

Di seguito si riportano i due Gruppi di coltura, con l'elenco delle colture ivi ricomprese, seguiti dai prospetti giustificativi sintetici dell'aiuto.

A. GRUPPO OMOGENEO "A"

Composto da:

- CEREALI: frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio e scagliola, farro, sorgo e altre colture con caratteristiche botaniche simili.
- OLEAGINOSE: colza, ravizzone, girasole, soia, arachidi, ricino e altre colture con caratteristiche botaniche simili.
- PIANTE PROTEICHE: piselli, fave e favette, lupini dolci e altre colture con caratteristiche botaniche simili.

- FORAGGERE: trifoglio, sulla, lupinella, erbaio di graminacee, erbaio di leguminose, erbaio misto, altre foraggere avvicendate e altre colture con caratteristiche botaniche simili.

B. GRUPPO OMOGENEO “B”

Composto da:

- CEREALI: mais e altre colture con caratteristiche botaniche simili;
- COLTURE INDUSTRIALI: barbabietola, pomodoro, patata, piante da fibra (canapa, ecc.) e altre colture con caratteristiche botaniche simili.
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL'AIUTO

FERTILIZZAZIONE: esecuzione delle analisi del terreno e predisposizione del piano di fertilizzazione (ad eccezione delle ZVN dove la previsione del piano di fertilizzazione costituisce un obbligo)	Baseline (euro/ha)	minimum tillage (euro/ha)	semina su sodo (euro/ha)		quantità utilizzata (kg/ha)		
					baseline	minimum tillage	semina su sodo
GRUPPO A	0	50	50				
GRUPPO B	0	50	50				
LAVORAZIONI: Costo specifico per la preparazione del terreno, la semina e il mantenimento delle colture di copertura del terreno successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale	Baseline (euro/ha)	minimum tillage (euro/ha)	semina su sodo (euro/ha)	Costo gasolio agricolo per kg, dato da costo al litro (0,99) / peso specifico (pari a 0,83 kg/L)	quantità utilizzata (kg/ha)		
					baseline	minimum tillage	semina su sodo
GRUPPO A	110,92	47,71	13,12	1,19	93	40	11
GRUPPO B	110,92	47,71	13,12	1,19	93	40	11

COSTO DELLA SEMENTE					quantità utilizzata (kg di seme ad ettaro)		
	Baseline (euro/ha)	minimum tillage (euro/ha)	semina su sodo (euro/ha)	PREZZO UNITARIO (euro/kg)	baseline	minimum tillage	semina su sodo
GRUPPO A	84,00	105,00	126,00	0,60	140,00	175,00	210,00
GRUPPO B					quantità utilizzata (n. dosi di seme ad ettaro/ha)		
	Baseline (euro/ha)	minimum tillage (euro/ha)	semina su sodo (euro/ha)	PREZZO UNITARIO (costo dose da 25000 semi)	baseline	minimum tillage	semina su sodo
	141,17	150,00	160,00	60,00	2,35	2,50	2,67

B) RICAVI:

CONFRONTO TRA LE RESE (PLV)	Baseline (euro/ha)	minimum tillage (euro/ha)	semina su sodo (euro/ha)	resa baseline (t/ha)	resa impegno mt (85% della baseline)	resa impegno semina su s. (75% della baseline)	prezzo unitario (euro/t)
GRUPPO A	1080,00	918,00	810,00	4	3,4	3	270,00
GRUPPO B	2200,00	1870,00	1650,00	10	8,5	7,5	220,00

Calcolo del margine lordo dato da: B - (A.1+ A.2 + A.3)

MARGINI LORDI CALCOLATI	Baseline (euro/ha)	minimum tillage (euro/ha)	semina su sodo (euro/ha)
Gruppo A	885,07	715,29	620,88
Gruppo B	1947,89	1622,29	1426,88
Gruppo A : Differenziale tra i ML (impegno – baseline)	0,00	-169,78	-264,19
Gruppo B : Differenziale tra i ML (impegno – baseline)	0,00	-325,61	-521,02

Si sottolinea che il margine lordo calcolato secondo la presente metodica non tiene conto di tutti i costi variabili relativi all'itinerario tecnico applicato sulle colture, ma afferisce a un bilancio semplificato che tiene conto solo delle voci di costo/ricavo in cui si determinano differenze tra la baseline e le condizioni di impegno. Pertanto il margine lordo che ne deriva, in valore assoluto, non corrisponde ai margini effettivamente riscontrabili in azienda, ma ciò non incide sul calcolo dell'aiuto in quanto la differenza tra i margini lordi non viene alterata dall'ipotesi assunta.

Ai fini della differenza di margine lordo si utilizzerà il valore medio tra la differenza calcolabile nel caso di effettuazione del minimum tillage e la differenza valida per il caso della semina su sodo, pari a - 216,99€/Ha per il gruppo A e a - 423,31€/Ha per il gruppo B.

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso in questione si ravvisano sovrapposizioni esclusivamente con la diversificazione colturale ma non con gli altri obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del reg. UE 1307/2013 (greening); tuttavia non si determinano sovracompensazioni in quanto:

- Pur essendo previsto un impegno di avvicendamento delle colture (impegno 10.1.5.4) esso non è preso in conto nel calcolo dell'aiuto;
- la presente tipologia di operazione non riguarda le superfici a prato/pascolo permanente, assoggettate invece all'obbligo di mantenimento del pascolo permanente previsto dal greening, quindi non vi è sovrapposizione con la pratica di mantenimento del pascolo;
- la tipologia di operazione non remunera la costituzione o le perdite di reddito per la mancata coltivazione di Aree di interesse ecologico;

Pertanto, non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche greening.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

CALCOLO DEI PAGAMENTI

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di reddito identificato tra le due tecniche di produzione, il pagamento è stato fissato ai seguenti importi:

Colture gruppo A: **180€/Ha** fuori le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); **130€/Ha** nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);

Colture gruppo B: **300€/Ha**, sia dentro che fuori le ZVN, perché in entrambi i casi detto valore è al di sotto del differenziale di margine lordo effettivamente calcolato.

2.6 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.7 COLTIVAZIONI A PERDERE

La presente tipologia di operazione persegue l'obiettivo di tutelare la fauna selvatica, in particolare l'avifauna, supportandone l'alimentazione attraverso la coltivazione di specie agrarie mantenute in campo. Contribuisce inoltre a salvaguardare la biodiversità degli agro ecosistemi in generale e a eliminare gli input chimici di sintesi sulla superficie oggetto di impegno.

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, la tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- 10.1.7.1 coltivare le superfici oggetto di impegno con colture "a perdere", ossia da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno. Dovranno essere coltivate in consociazione almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, girasole;

In ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata in quanto è finalizzata alla conservazione e la valorizzazione della biodiversità, con particolare riferimento agli uccelli selvatici.

- 10.1.7.2 Sulle superfici assoggettate ad impegno, non è consentita né la raccolta né l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti.
- 10.1.7.3 Il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Ai fini della valutazione della congruità del pagamento si è fatto riferimento ai costi aggiuntivi sostenuti per il rispetto degli impegni previsti, non compensati da maggiori entrate. Si è inoltre tenuto anche dei mancati guadagni, seppure in quota molto ridotta rispetto all'effettiva perdita di reddito.

La giustificazione dell'aiuto è pertanto costruita in due fasi:

- i) nella prima, sono stati calcolati i costi derivanti dall'adesione dagli impegni. Tali costi sono esclusivi della condizione di impegno e pertanto sono quantificati pari a zero in condizioni di baseline: essi sono costituiti dalla sommatoria dei costi che l'agricoltore sostiene per l'effettuazione delle operazioni colturali connesse alla preparazione del terreno, alle operazioni di semina ed all'acquisto delle sementi delle specie per l'alimentazione dell'avifauna. Poiché dopo l'impianto non sono previsti ulteriori interventi e la coltivazione si sviluppa in maniera spontanea per poi essere destinata all'alimentazione della fauna avicola selvatica, non sono state prese in considerazione operazioni colturali successive alla semina.
- ii) Successivamente è stato confrontato il margine lordo (PLV-CV) che si sarebbe avuto in condizioni di baseline con i costi di cui al punto i.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO ANALITICO DEI COSTI

Fase 1: Costi derivanti dall'impegno

OPERAZIONE COLTURALE	Baseline (A)	Impegno agro-clima-ambientale €/ha (B)
PREPARAZIONE LETTO DI SEMINA COLTURA A PERDERE	0	48,00
COSTO SEMENTE	0	47,00
OPERAZIONE DI SEMINA	0	55,00
TOTALE COSTI	0	150,00

Fase 2: Confronto tra i margini lordi in condizioni di impegno e quello della baseline

TIPOLOGIA COLTURALE	Baseline (A)				Impegno agro-clima-ambientale €/ha (B)	Confronto: B - A
	ML ANNUO DELLA SINGOLA COLTURA	N. ANNI NELL'AVVICINAMENTO	ML PER COLTURA NELL'INTERO PERIODO	ML MEDIO ANNUO DELLA BASELINE (A)	ML MEDIO ANNUO IN CONDIZIONI DI IMPEGNO (B)	
1 ERBAIO MISTO	633,26	3	1899,78			
2 CEREALI AUTUNNO-VERNINI	615,71	1	615,71			
3 MAIS	872,47	1	872,47			
TOTALE CALCOLATO		5	3387,96	677,59	-150,00	-827,59

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso specifico, si ravvisano sovrapposizioni esclusivamente con gli impegni del "greening di base" legati al mantenimento di aree di interesse ecologico, nella misura in cui le coltivazioni a perdere rientrano nella categoria di cui all'art. 46, par. 2 lettera a) del reg. UE 1307/2013 (terreni lasciati a riposo).

A tal fine, si è previsto un importo del premio ben inferiore al differenziale di margine lordo calcolato e in tale scostamento è largamente ricompreso il valore del pagamento greening derivante dal mantenimento delle aree di interesse ecologico.

Infatti, lo scostamento tra la perdita di ML, pari a 827 euro/Ha, e il premio previsto, pari 210 euro/ha, è superiore a 600 euro/Ha e la quota del pagamento di inverdimento per le aree di interesse ecologico si attesta su valori di molto inferiori a questo importo.

Pertanto non devono essere effettuate ulteriori detrazioni all'importo del premio per tener conto degli obblighi del "greening".

CALCOLO DEI PAGAMENTI

Sulla base dei calcoli effettuati e dell'ammontare di costi aggiuntivi sostenuti si è provveduto a quantificare il pagamento in **210 €/Ha**.

2.7 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.8 CONSERVAZIONE IN AZIENDA E IN SITU DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA VEGETALE

Il rischio di estinzione delle varietà locali è legato alla mancanza di competitività commerciale di tali varietà rispetto a quelle a diffusione globale, molto più produttive. Risulta evidente l'importanza di conservare la diversità del patrimonio genetico e, per raggiungere questo obiettivo, il pagamento deve compensare, per quanto possibile, i minori redditi di tali varietà rispetto a quelli ricavabili da altre di più moderna concezione.

Le varietà locali oggetto del sostegno sono le varietà autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1° marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", e sono elencate in allegato alla scheda della tipologia di operazione.

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, la tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni ai seguenti impegni:

i) Impegno comune a tutti gli interventi:

- 10.1.8.1 coltivare almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1° marzo 2000, n. 15, per un periodo non inferiore a cinque anni. Relativamente all'ultima annualità, gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata;

ii) impegni aggiuntivi specifici per alcuni interventi:

- 10.1.8.2 i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno;
- 10.1.8.3 i detentori di specie arboree disposte in esemplari isolati o filari impiantati nella precedente programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 hanno l'obbligo di redigere un progetto, con indicazione della posizione georeferenziata delle piante, le analisi del terreno, le modalità di lavorazione del terreno, la distanza e la forma di allevamento, le modalità di irrigazione e protezione delle giovani piante da sottoporre alla valutazione dell'ARSIAL; ciò al fine di avere la garanzia che l'impianto abbia i requisiti per il mantenimento delle piante tutelate sia nel breve che nel lungo periodo.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Per ciascuna coltura si è provveduto a quantificare il margine lordo in condizioni di adesione all'impegno.

Si riporta di seguito la giustificazione dell'aiuto fornendo il dettaglio di alcune varietà locali minacciate di estinzione rappresentative delle principali specie vegetali eleggibili al pagamento:

VITE

La giustificazione si limita a comparare unicamente la produzione totale della varietà locale Cannaiola di Marta con quella media delle varietà comunemente coltivate nel territorio laziale, in quanto si presuppone che la coltivazione delle due tipologie di varietà comporti i medesimi costi di produzione.

I risultati produttivi sono riassunti nella seguente tabella:

Elementi di calcolo	Varietà a rischio: Cannaiola di Marta	Varietà convenzionale	Differenziale
Prodotto principale, q.li	75	90	-15
Prodotto non DOC, q.li	0	15	-15
Prezzo di vendita medio euro/q.le per prodotto principale	56,00	54,00	-
Prezzo di vendita medio euro/q.le per prodotto secondario	0	37	-
PLV prodotto principale, euro	4.200,00	4.860,00	-660,00
PLV prodotto secondario, euro	0,00	555,00	-555,00
PLV, Euro	4.200,00	5.415,00	-1.215,00

(*) prezzo medio di uve provenienti da vigneti DOC

La differenza di produzione lorda vendibile è pari a € **1.215,00**.

CEREALI

Nel caso dei cereali la giustificazione del pagamento si basa sul confronto tra i risultati produttivi delle varietà locali di farro e quelli medi di varietà moderne di cereali comunemente coltivate nel territorio laziale, considerando queste ultime in condizioni di coltivazione non intensiva in modo da porre a confronto situazioni analoghe riferite a territori omogenei ed evitare in conseguenza sovracompensazioni.

I risultati produttivi sono riassunti nella seguente tabella:

Elementi di calcolo	Varietà a rischio: varietà locali di farro	Varietà convenzionale	Differenziale
PLV			
Quantità prodotto, q/ha	15	38	-23
Prezzo di vendita, euro/q	20,00	16,00	-
PLV prodotto, euro	300,00	608,00	-308,00
PLV sottoprodotto, euro	50,00	40,00	10,00
PLV, Euro	350,00	648,00	-298,00
COSTI			
Mezzi tecnici	192,00	180,00	12,00
Noleggi ed altre spese	175,00	145,00	30,00
Totale costi operazioni colturali, euro	367,00	325,00	42,00
Margine lordo, euro	-17,00	323,00	-340,00

Come si può notare, la produzione di farro è attuata in perdita, con un differenziale di margine lordo di **340,00€/Ha** dovuto essenzialmente alla minore resa del farro rispetto ad una coltura cerealicola ordinaria .

ORTIVE

Nel caso delle ortive la giustificazione del pagamento si basa, sul confronto tra i risultati produttivi dell'ecotipo locale di peperone "Cornetto di Pontecorvo", presente nell'azione, e quelli medi degli ibridi commerciali (es. Barocco) comunemente coltivati nel territorio laziale.

Le differenze derivano principalmente dalla minore produttività dell'ecotipo locale, dovuta alla minor tolleranza ai patogeni tellurici (in particolare tracheomicosi), alla minor vigoria delle piante e alla marcata difformità delle piante.

A parità di costi di produzione si registra un minor costo delle piantine dell'ecotipo locale (**0,06€** per il Cornetto di Pontecorvo contro **0,15€** per pianta per l'ibrido commerciale) in quanto per questo è lo stesso agricoltore che provvede a consegnare il seme al vivaista.

I risultati produttivi sono riassunti nella seguente tabella

Elementi di calcolo	Varietà a rischio	Varietà convenzionale	Differenziale
PLV			
Quantità prodotto q/ha	220	500	-280
Prezzo di vendita euro/q	85,00	45,00	
PLV	18.700,00	22.500,00	-3.800,00
Costo piante/ha	2.100,00	5.250,00	-3.150,00
Margine lordo, euro	16.600,00	17.250,00	-650,00

La differenza di produzione lorda vendibile e pertanto anche lo scarto tra i margini lordi delle due colture è pari a **650,00€**.

PIANTE ARBOREE ADULTE ISOLATE

Per quanto concerne la giustificazione dei pagamenti corrisposti per la conservazione in situ di piante arboree adulte in esemplari isolati, il calcolo dell'aiuto non può essere ricondotto a quello di un'usuale e ordinaria coltivazione in quanto trattasi di piante isolate. In questo caso si ritiene più opportuno quantificare le specifiche operazioni colturali che vengono effettuate sulla pianta per garantirne il mantenimento, senza considerare gli eventuali proventi derivanti dalla vendita delle produzioni ottenibili in ragione della loro non rilevanza economica. Di seguito viene riportato un prospetto riepilogativo nel quale sono indicate le cure colturali necessarie per una pianta di melo, specie nell'ambito della quale sono state individuate delle varietà a rischio di estinzione, che per analogia può essere utilizzato anche per altre specie arboree per le quali sono state catalogate varietà in pericolo di estinzione:

OPERAZIONE COLTURALE	differenziale di COSTO euro/pianta
Potatura invernale	21,00
Lavorazione ordinaria del terreno	32,00
Trattamenti antiparassitari (man.+acq. prodotti)	16,00
Potatura verde	8,00
Altre cure colturali	13,00
Totale costi conservazione pianta	90,00

Il costo totale di mantenimento di una singola pianta è quantificato in **90,00€**.

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso in questione non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del reg. UE 1307/2013 (greening), in quanto l'aiuto erogato nell'ambito della presente tipologia di operazione è associato alla perdita di margine lordo derivante dalla coltivazione di varietà locali a rischio di erosione genetica, meno redditizie rispetto alle varietà commerciali ad alto reddito.

In dettaglio:

- la tipologia di operazione non include impegni inerenti la rotazione o l'avvicendamento delle colture;
- la tipologia di operazione non si applica sui terreni a pascolo;
- le varietà coltivate nell'ambito della presente tipologia di operazione non costituiscono Aree di interesse ecologico nel senso inteso dall'art. 46 del reg. UE 1307/2013, né la Regione Lazio intende avvalersi dell'opzione prevista dall'allegato IX, punto III al regolamento medesimo (Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico).

Pertanto non sussiste il rischio di sovrapposizione tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

CALCOLO DEI PAGAMENTI

L'aggregazione per gruppi omogenei di colture evita sovracompenzazioni anche in ragione del fatto che sono state prese in conto nella giustificazione le specie e/o le varietà minacciate di estinzione con i differenziali di margine lordo più bassi.

Si ribadisce che in ogni caso non può essere corrisposto un pagamento a ettaro superiore a 600,00€ nel caso di colture annuali e di 900,00€/Ha nel caso di colture arboree.

Tipologia di operazione 10.1.8 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI

Tipologia di colture	PAGAMENTO (euro/ha o euro/pianta laddove specificato)
	Coltivazione per la Produzione commerciale
Arboree e altre perenni	700,00
Cereali ed altre colture seminative	250,00
Ortive	500,00
Piante isolate	70,00 €/Pianta

Segue la tabella che riporta le relazioni tra condizioni di baseline e impegni della tipologia di operazione.

2.8 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.1.9 CONSERVAZIONE IN AZIENDA, IN SITU O EX SITU, DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA ANIMALE

L'identificazione del pagamento per le razze individuate nell'ambito della presente tipologia di operazione trova la sua sostanziale giustificazione nella minore performance produttiva che caratterizza tali razze rispetto a quelle selezionate. La limitata produttività ed il difficile inserimento nel mercato sono le principali cause della forte contrazione del numero di capi di razze locali minacciate di abbandono o che raggiungono la soglia di estinzione.

Il pagamento previsto per gli allevatori che si impegnano ad allevare le razze presenti nel territorio in minore consistenza, quindi a maggiore rischio di estinzione, va a compensare la minore produzione lorda vendibile. Questa è infatti minore per tali razze rispetto a quella ricavabile dalle razze selezionate, caratterizzate da maggiore stabilità produttiva e da caratteristiche commerciali e qualitative più pregevoli.

Le razze oggetto dell'azione sono elencate in allegato alla scheda di misura della tipologia di operazione. Esse sono iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1 marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" e tenuto dall'ARSIAL.

In aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa cogente, la tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni per un periodo di 5 anni:

- 10.1.9.1 allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nella tabella allegata, per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
- 10.1.9.2 provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI;
- 10.1.9.3 mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno, pari a 5 anni.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Razze bovine, ovicaprine e suine in via di estinzione

L'aiuto è stata calcolato mediante un confronto tra il margine lordo ottenibile dall'allevamento di alcune razze autoctone del Lazio (bovino maremmano, ovino sopravissano, capra capestrina, suino casertano), individuate tra quelle previste nell'azione, e quello relativo all'allevamento di razze "commerciali", sulla base dei dati reperiti nella letteratura specializzata e del parere fornito da esperti. La differenza di margine lordo costituisce la base per la determinazione del pagamento.

Tabella di sintesi 1: Bovini, ovicaprini, suini: confronto tra margini lordi razze in via d'estinzione vs. razze standard

Razza	Margine lordo razze in via d'estinzione per UBA	Margine lordo razze standard per UBA	Differenziale margine lordo per UBA
Bovino Maremmano	-93,00	110,00	-203,00
Ovicapriani	-1.026,00	523,33	-1.550,33
Razze suine	-149,60	46,50	-392,20

BOVINO MAREMMANO

Produzioni:

I prezzi di riferimento sono desunti dai mercati locali e fanno riferimento a vitelli da ristallo del peso medio di 280 Kg a 3,00€/kg per le razze comuni e di 250-260 Kg e 2,20€/kg per le maremmane. Le vacche di scarto delle razze comuni da carne sono considerate di 1° categoria a € 1,00€/kg; per la razza Maremmana di 2° categoria a 0,80€/kg.

Queste valutazioni tengono conto del minore accrescimento, nella razza maremmana, dei quarti posteriori e della resa al macello che nella Maremmana è minore di circa 10 punti percentuali.

Costi:

Si riferiscono ai costi di gestione connessi alle tecniche di allevamento più frequenti.

I valori sono riferiti a vacche del peso vivo di Kg 600, in un allevamento linea vacca-vitello, condotto allo stato brado. Si determina in sostanza un risparmio, che va in detrazione alla perdita di produttività precedentemente calcolata, per la pressoché totale eliminazione dei concentrati nel caso dell'allevamento brado praticato sulla razza autoctona maremmana.

Tabella 1: Differenze di margine lordo / UBA tra bovino maremmano e razza da carne baseline

ELEMENTI DI CALCOLO	Bovino Maremmano	Razza da Carne baseline Charolaise purezza	DIFFERENZIALI €
RICAVI			
Peso vendita svezzato per ristallo	260	280	
Prezzo Peso vivo	2,20	3,00	
PLV vitello	572,00	840,00	268,00
Peso vacca da scarto	650	750	
Prezzo vacca da scarto	0,80	1,0	
PLV vacca scarto	520,00	750,00	230,00
Totale Differenziali PLV			498,00
COSTI SUPPLEMENTARI			
Concentrato Kg (210 gg x 3Kg)		630	
Costo Concentrato		0,35	
Costo supplementare			-220,50
TOTALE DIFFERENZIALE/UBA			277,00

OVINI

Per la giustificazione del pagamento nel caso degli ovini si considerano a titolo esemplificativo i conti economici relativi alla razza locale “pecora sopravissana” messa a confronto con la razza merinizzata d’Italia. Trattasi di razze allevate fondamentalmente per la produzione di carne e la cui PLV è dunque legata al n. di agnelli prodotti per anno, ai pesi di macellazione e al valore unitario della carne.

Le principali differenze di produttività tra la razza autoctona e la razza commerciale sono legate alla diversa gemellarità (n. di agnelli partoriti per parto) e al diverso peso di macellazione a 45 giorni.

E’ diverso anche, tra le due razze, il peso di macellazione della pecora a fine carriera (cosiddetta “da scarto”) e il valore unitario della carne.

Sono state considerate anche le differenze sul fronte dei costi.

Per quanto riguarda la produzione di capretti, la capestrina presenta minore tendenza alla gemellarità per cui si può considerare una media di 1,4 capretti/anno (di cui vendibili 1,2) rispetto alla media della saanen di 1,8 capretti/anno (di cui vendibili 1,5).

Tabella 2 – Ovini: Differenze di margine lordo / UBA tra razza autoctona e razza commerciale

ELEMENTI DI CALCOLO	Sopravvissana	Razza da Cane baseline Merinizzata d' Italia	DIFFERENZIALI €
RICAVI			
n.parti/anno (3parti /2 anni)	1,5	1,5	
Gemellarità	1,1	1,25	
N. agnelli anno prodotti	1,65	1,87	
Peso medio agnello a 45gg	14	16	
Prezzo medio agnello	3,80	3,80	
Ricavo agnelli	87,78	113,59	25,91
Peso medio pecora scarto	40	55	
Prezzo pecora scarto	0,50	0,65	15,79
Totale Differenziali Ricavi			41,70
COSTI SUPPLEMENTARI			
Concentrato Kg (45gg x 0,5Kg)		22,5	
Costo Concentrato		0,35	
Costo supplementare			-7,87
TOTALE DIFFERENZIALE PECORA			33,83
TOTALE DIFFERENZIALE UBA (1 capo adulto = 0,15 UBA)			225,53

CAPRINI

Per la giustificazione del pagamento nel caso dei caprini si considerano a titolo esemplificativo i conti economici relativi alla razza locale “capra capestrina” messa a confronto con la razza caprina “maltese”, più commerciale.

Le differenze più significative tra le due razze riguardano la produzione di latte e di capretti, che è minore nelle razze autoctone, e l’impiego di manodopera, che è molto maggiore nelle razze autoctone in quanto non si prestano all’allevamento intensivo ma a un tipo di allevamento al pascolo in terreni montani marginali.

Per quanto riguarda la produzione di latte, la capestrina produce 100 lt/anno/capo, vendibile a un prezzo di euro 0,50/lt, mentre la maltese produce 220 lt/anno/capo, vendibile al medesimo prezzo.

Per quanto riguarda la produzione di capretti, la capestrina presenta minore tendenza alla gemellarità per cui si può considerare una media di 1,4 capretti/anno (di cui vendibili 1,2) rispetto alla media della maltese di 1,8 capretti/anno (di cui vendibili 1,5).

Sono state considerate anche le differenze sul fronte dei costi.

Tabella 3 – Caprini: Differenze di margine lordo / UBA tra razza autoctona e razza commerciale

ELEMENTI DI CALCOLO	Capestrina	Razza caprina baseline Maltese	DIFFERENZIALI €
RICAVI			

n.parti/anno (3parti /2 anni)	1	1	
Gemellarità	1,4	1,8	
N. capretti vendibili anno	1,2	1,5	
Peso medio capretto a 45gg	14	12	
Prezzo medio capretto	4,00	4,00	
PLV capretti	67,2	72	4,80
Produzione latte/anno	100	220	
Prezzo Litro latte	0,50	0,50	
PLV latte	50,00	110,00	60,00
Totale Differenziali Ricavi			64,80
COSTI SUPPLEMENTARI			
Concentrato Kg (180 x 0,5Kg)		63	
Costo Concentrato		0,35	
Costo supplementare			-22,50
TOTALE DIFFERENZIALE CAPRA			42,75
TOTALE DIFFERENZIALE UBA (1 capo adulto = 0,15 UBA)			285

RAZZE SUINE

Per la giustificazione dei pagamenti nel caso dei suini si considerano a titolo esemplificativo i conti economici relativi alla razza locale “suino casertana” messa a confronto con la razza standard “Large White”, tipica razza per l’allevamento industriale.

Il suino casertana risulta crescere in minor misura (450 g/die rispetto a 695 g/die) rispetto alla Large White. Di conseguenza, per raggiungere un peso alla macellazione accettabile, deve essere tenuto in allevamento per un numero maggiore di giorni (367 contro 297). Ciò nonostante, il suino casertana raggiunge appena 150 Kg rispetto a 180 della Large White. Come conseguenza si ha un maggior costo della razione e una minore produzione vendibile.

Tale valutazione tiene conto, altresì, dell’aumento della mano d’opera per i giorni in più di allevamento e l’impegno delle strutture.

Infine, la carne di casertana risulta particolarmente ricca in grasso sottocutaneo (45mm vs 20) e pertanto sono maggiori in proporzione i tagli a minore valore aggiunto.

Sono state considerate anche le differenze sul fronte dei costi.

Tabella 4 – Suini: Differenze di margine lordo / UBA tra razza autoctona e razza commerciale

ELEMENTI DI CALCOLO	Casertana	Razza suina baseline Large White	DIFFERENZIALI €
RICAVI			
n.parti/anno	2	2,2	
n. suinetti svezzati /parto	8	10	
N. suini prodotti /anno	16	22	
Peso medio suino età al macello	150	180	
Prezzo medio suino	2,20	1,50	
Ricavo anno suini	5280,00	5940,00	660,00
Totale Differenziali Ricavi			660,00

COSTI SUPPLEMENTARI			
Per produzione annua			
Concentrato Kg (Consumo medio per ciclo/suino)	450 Kg+ pascolo in 14 mesi	400 kg in 12 mesi	
Costo medio Concentrato (Magronaggio/finissaggio) €/q.	35	35,40	
Costo supplementare	2520,00	3115,00	-595
TOTALE DIFFERENZIALE Produzione scrofa/anno			65
TOTALE DIFFERENZIALE in UBA (1 capo adulto = 0,30 UBA)			216,6

RAZZE EQUINE

Bilancio relativo al Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (peso vivo medio di 700 kg).

Elementi di calcolo	€/ capo
Quantità carne, kg (peso vivo puledro)	250
Prezzo di vendita, euro/kg	3,10
PLV, euro	775,00
Costo razione alimentare in euro: quota di mantenimento = 5,5 UFC/d costo per UFC/d = 0,18 euro costo per il mantenimento/anno (365 d)	361
Costi mano d'opera_governo/anno (15 min/d), euro	821,00
Spese veterinarie, euro	60,00
Totale costi, euro	1242,00
Margine lordo, euro	- 467,00

Bilancio relativo al Pony di Esperia (peso vivo medio di kg 270)

Elementi di calcolo	€/ capo
Quantità carne, kg (peso vivo puledro)	200
Prezzo di vendita, euro/kg	3,10
PLV, euro	620
Costo razione alimentare, euro: quota di mantenimento = 5,5 UFC/d costo per UFC/d = 0,18 Euro costo per il mantenimento/anno(365 d)	139
Costi mano d'opera_governo/anno (15 min/d), euro	821
Spese veterinarie, euro	60
Totale costi, euro	1020
Margine lordo, euro	- 400

Tabella di sintesi: Equini e asinini: confronto tra margini lordi di razze autoctone rispetto a razze commerciali

Razza	Margine Lordo medio razze autoctone per UBA	Margine lordo razze commerciali per UBA	Differenziale margine lordo per UBA
Razze asinine ed equine	-433,50	+ 200	-633,50

Il differenziale di margine operativo lordo che sussiste in media tra costi e ricavi dell'allevamento delle razze equine locali considerate rispetto all'allevamento delle razze "commerciali" corrisponde complessivamente ad 633,50 €/UBA (considerando un capo equino/asinino di età superiore ai sei

mesi equivalente ad un'1 UBA e facendo la media tra le perdite/UBA che si verificano nelle due razze prese a riferimento) considerando anche i redditi derivanti dalla vendita dei capi delle razze "commerciali".

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO DELLE PRATICHE BENEFICHE AL CLIMA E ALL'AMBIENTE ("GREENING")

Nel caso in questione, trattandosi di impegni legati alle UBA di razze minacciate di abbandono, non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del reg. UE 1307/2013 (greening).

CALCOLO DEI PAGAMENTI

Sulla base del differenziale di margine lordo sopra identificato per ciascuna specie si è provveduto a quantificare, per approssimazione, l'aiuto per questa specifica misura.

Tipologia di operazione 10.1.9 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI AIUTI

Specie/ Razza animale	PAGAMENTO €/UBA
Razza Bovino Maremmano	200,00
Razze ovicaprine	200,00
Razze suine	200,00
Razze asinine ed equine	200,00

3. MISURA 11 “Agricoltura Biologica”

La presente misura intende sostenere le aziende agricole biologiche in quanto il metodo da esse applicato esclude, in conformità con il Regolamento (CE) n. 834/2007, l'uso di “input chimici” di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi ecc..) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l'adozione di tecniche e processi sostenibili dal punto di vista ambientale.

La selezione delle colture è stata realizzata individuando quelle più rappresentative nell'ambito dei gruppi omogenei, che includono colture riconducibili a comparti produttivi simili sia in termini di tecniche agronomiche necessarie per la loro coltivazione, che in merito alle esigenze pedoclimatiche, nutrizionali e fitosanitarie.

Il peso delle colture all'interno del gruppo omogeneo è stato determinato sulla base del peso relativo della superficie di ogni coltura rispetto al totale regionale di ogni gruppo.

RISPETTO DELLA BASELINE

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 29 par. 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dalla conversione al metodo di produzione biologica, rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline. Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 e solo per la parte che va oltre l'ordinarietà:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo delle norme/pratiche di baseline pertinenti con gli impegni delle singole tipologie di operazione è riportato nelle informazioni specifiche per la sottomisura presenti nel Programma, in ciascuna tipologia di operazione della misura 11.

ESCLUSIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DEL “GREENING”

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che aderiscono alla presente misura e che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC sono remunerati solo perdite di reddito e costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'articolo 43 e ss. del Regolamento (UE) n. 1307/2013, o eventuali ulteriori pratiche equivalenti stabilite dalla legislazione Nazionale e regionale.

Tuttavia, gli aiuti previsti dalla presente misura non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto detti aiuti:

- non remunerano né l'avvicendamento, né la rotazione né la diversificazione colturale;
- non prevedono premi per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo;
- non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con colture permanenti che costituiscono aree di interesse ecologico, già esistenti o da impiantare;
- su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico nell'ambito del piano colturale di cui al DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, attuativo del DM 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.

Pertanto non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche di inverdimento.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO

Per ciascuna coltura rappresentativa sono stati messi a confronto i risultati economici, in termini di margini lordi, derivanti dal rispetto della baseline con quelli derivanti dagli ulteriori impegni dell'agricoltura biologica.

Sulla base della media ponderata dei differenziali di margine lordo delle singole colture più rappresentative afferenti allo stesso gruppo, si è ottenuto il differenziale di margine lordo del Gruppo di colture.

Infine, sono stati definiti gli importi degli aiuti per gruppo di coltura, più bassi rispetto al differenziale medio di margine lordo del gruppo stesso, sia allo scopo di garantire l'adesione alla misura di un maggior numero di potenziali beneficiari con i relativi vantaggi ambientali che ne conseguono, sia per evitare sovracompensazioni per le colture del gruppo omogeneo e per i sistemi produttivi territoriali nei quali gli aggravii conseguenti all'applicazione degli impegni sono di minore entità.

In termini tecnico-economici, gli effetti dell'adesione alla presente misura sono rappresentati dalla riduzione delle rese conseguenti dall'applicazione di tecniche produttive meno intensive (riduzione delle dosi di fertilizzanti; minori input irrigui) e dalle restrizioni d'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, a cui fa fronte un aggravio di spese derivante da un maggior ricorso alle lavorazioni meccaniche.

Per contro, alle produzioni biologiche è stato riconosciuto un valore di mercato aggiuntivo sulla base dei dati disponibili in termini di valore della PLV, desunti dalla RICA o dalla quotazione della REGIONE LAZIO – ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

borsa merci. Va detto che molte produzioni di fatto biologiche, nel territorio laziale, non vengono commercializzate come tali in quanto lo sbocco di mercato non è sempre certo e l'agricoltore può preferire, a seconda del frangente economico, di evitare i costi della certificazione a fronte del rischio di mancato reddito. Pertanto ciò potrebbe risultare in taluni casi in una sottocompensazione, in quanto il prezzo effettivamente spuntato sul mercato dal prodotto ottenuto con il metodo biologico, ma non certificato, è più basso.

D'altra parte si è tenuto conto dei costi di transazione sostenuti dagli agricoltori per la gestione della pratica, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e comunque al di sotto del valore medio nazionale di tale costo aggiuntivo relativo al periodo di programmazione 2007-2013 (pari a 44,80 €/Ha).

Sottomisure 11.1 *Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica* e 11.2 *Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi dell'agricoltura biologica*

Come anticipato nella parte generale del presente documento, il pagamento previsto risulta differenziato per la conversione e rispettivamente il mantenimento del metodo di agricoltura biologica. Infatti, le aziende che introducono ex-novo il metodo di produzione biologica sono tenute ad osservare un periodo di conversione, la cui durata è funzionale al tipo di coltivazione ed alle caratteristiche produttive aziendali, nel corso del quale non è assolutamente consentita la certificazione e l'etichettatura come prodotto biologico.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti e valgono sia per la tipologia di operazione 11.1.1 sia per la 11.2.1:

- garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale;
- uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Regolamento (CE) 889/2008 e sue s.m.i.;
- uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Regolamento (CE) 889/2008 e sue s.m.i.;
- compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Regolamento (CE) 889/2008 e sue s.m.i.).

Nel caso di adesione alla sottomisura 11.1, tipologia di operazione 11.1.1, il rispetto degli impegni deve essere attuato nel rispetto del periodo di conversione previsto per le diverse colture dal Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, che è pari a:

- per le colture erbacee: 2 anni.
- per le colture arboree : 3 anni

Si riporta a seguire l'elenco dei Gruppi di colture, con le colture ivi ricomprese e il confronto tra i risultati economici che si determinano rispettivamente in condizioni di baseline e di impegno.

I risultati economici sono stati determinati per ciascuna coltura di riferimento individuata all'interno dei Gruppi colturali.

Si precisa che il dato del Margine lordo prelevato dalla RICA fa riferimento ad aziende già biologiche, ossia che possono certificare il prodotto come prodotto biologico.

Pertanto, nel caso della tipologia di operazione 11.1.1 relativa alla “conversione al metodo biologico”, bisogna tener conto che la riduzione del margine lordo rispetto alle aziende convenzionali nel periodo di conversione è ancora più gravosa, a causa del divieto di certificare il prodotto come prodotto biologico.

Il premio concesso per la tipologia di operazione 11.1.1 è comunque di importo costante per 5 anni in quanto il montante cumulato nel quinquennio tiene conto della perdita complessiva di margine lordo che si verifica nella fase di conversione al biologico e nella fase successiva.

In analogia a quanto operato nella precedente programmazione, sono stati estratti i dati RICA relativi al triennio più recente a disposizione (2010-2012 o 2011-2013) e si è effettuato il confronto tra i costi variabili e la PLV della situazione di baseline con le omologhe voci delle aziende che praticano l'agricoltura biologica.

Ne deriva un bilancio che tiene conto delle seguenti voci di costo e dei ricavi, ricavabili dal data base della RICA:

- ✓ PLV
- ✓ Acqua
- ✓ Energia
- ✓ Contoterzismo passivo (noleggi)
- ✓ Concimi
- ✓ Difesa
- ✓ Sementi
- ✓ Costo lavoro macchine
- ✓ Costo lavoro uomo

Tali costi sono costi specifici afferenti al processo produttivo della coltura presa in considerazione ai fini del calcolo, e sono espressi in €/Ha. Alle suddette voci si aggiungono poi, per la quota parte imputabile ad ogni singolo ettaro assoggettato ad impegno, i costi di transazione e i costi diretti di gestione, per la cui definizione si rimanda alla parte generale.

Si sottolinea che, in ottemperanza al metodo richiesto dal Regolamento comunitario, non sono mai stati considerati i costi fissi associati alle due tecniche di produzione.

GRUPPO OMOGENEO “A1”

Composto da:

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro Frumento (Grano e Frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino.
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- Altre colture i cui codici culturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici culturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL'AIUTO

Tipologia culturale	Baseline	Biologico	Differenziale ML/ha	Coefficienti di ponderazione per SAU	Differenziale di margine lordo per le aziende biologiche al netto dei costi di transazione	Costo di transazione medio a Ha	Massimale di premio ipotizzato
Frumento duro	€ 653,36	€ 351,47	€ 301,89	0,89	€ 277,29	€ 44,00	€ 180,00
Girasole	€ 451,31	€ 373,06	€ 78,25	0,11			

Calcolo dei pagamenti

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di margine lordo identificato tra le due tecniche di produzione (baseline contro biologico), per il gruppo omogeneo A1 il pagamento è stato fissato a € 180 per ettaro nel caso di conversione al metodo di produzione biologica ed un pagamento di € 160 ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO "A2"

Composto da:

- Foraggiere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggiere avvicendate, prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici culturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici culturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale non dovrà essere minore di 0,3.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL'AIUTO

Tipologia culturale	Baseline	Biologico	Differenziale ML/ha	Coefficienti di ponderazione per SAU	Differenziale di margine lordo per le aziende biologiche al netto dei costi di transazione	Costo di transazione medio a Ha	Massimale di premio ipotizzato
Erba medica	€ 312,00	€ 133,00	€ 179,00	0,80	€ 128,20	€ 44,00	€ 150,00
Erbaio di graminacee	€ 92,00	€ 17,00	€ 75,00	0,20			

Calcolo dei pagamenti

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di margine lordo identificato tra le due tecniche di produzione (baseline contro biologico), per il gruppo omogeneo A2 il pagamento è stato

fissato a 150,00€/Ha nel caso di conversione al metodo di produzione biologica ed un pagamento di 140,00€/Ha nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO “B”

Composto da:

- Cereali: Mais.
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.).
- Piante officinali ed aromatiche.
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL’AIUTO

Tipologia colturale	Baseline	Biologico	Differenziale ML/ha	Coefficienti di ponderazione per SAU	Differenziale di margine lordo per le aziende biologiche al netto dei costi di transazione	Costo di transazione medio a Ha	Massimale di premio ipotizzato
Pomodoro	€ 2.658,29	€1.924,15	€ 734,14	0,07	€ 313,65	€ 44,00	€ 330,00
Mais	€ 866,50	€ 584,50	€ 282,00	0,93			

Calcolo dei pagamenti

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di margine lordo identificato tra le due tecniche di produzione (baseline contro biologico), per il gruppo omogeneo B il pagamento è stato fissato a 330,00€/Ha nel caso di conversione al metodo di produzione biologica ed un pagamento di 270,00€/Ha nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO “C”

Composto da:

- Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti con esclusione delle colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A1 e A2;
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell’Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL'AIUTO

Tipologia colturale	Baseline	Biologico	Differenziale ML/ha	Coefficienti di ponderazione per SAU	Differenziale di margine lordo per le aziende biologiche al netto dei costi di transazione	Costo di transazione medio a Ha	Massimale di premio ipotizzato
Finocchio	€ 3.511,38	€ 1.489,00	€ 2.022,38	0,33	€ 1.708,72	€ 44,00	€ 600,00
Insalata	€ 8.938,32	€ 7.384,08	€ 1.554,24	0,67			

Calcolo dei pagamenti

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di margine lordo identificato tra le due tecniche di produzione (baseline contro biologico), per il gruppo omogeneo C il pagamento è stato fissato a 600,00€/Ha nel caso di conversione al metodo di produzione biologica ed un pagamento di 500,00€/Ha nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO "D"

Composto da:
actinidia, olivo, albicocco, ciliegio.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL'AIUTO

Tipologia colturale	Baseline	Biologico	Differenziale ML/ha	Coefficienti di ponderazione per SAU	Differenziale di margine lordo per le aziende biologiche al netto dei costi di transazione	Costo di transazione medio a Ha	Massimale di premio ipotizzato
Actinidia	€ 5.525,46	€ 6.050,48	-€ 525,03	0,08	€ 348,90	€ 44,00	€ 390,00
Olivo	€ 1.429,15	€ 1.004,26	€ 424,89	0,92			

Calcolo dei pagamenti

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di margine lordo identificato tra le due tecniche di produzione (baseline contro biologico), per il gruppo omogeneo D il pagamento è stato fissato a 390,00€/Ha nel caso di conversione al metodo di produzione biologica ed un pagamento di 330,00€/Ha nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO "E"

Composto da:
Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Melo; Pero, Susino, Agrumi.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL'AIUTO

Tipologia colturale	Baseline	Biologico	Differenziale ML/ha	Coefficienti di ponderazione per SAU	Differenziale di margine lordo per le aziende biologiche al netto dei costi di transazione	Costo di transazione medio a Ha	Massimale di premio ipotizzato
Vite DOC	€ 1.663,48	€ 670,17	€ 993,31	0,80	€ 919,33	€44,00	€ 800,00
Nocciolo	€ 4.150,88	€ 3.527,49	€ 623,39	0,20			

Calcolo dei pagamenti

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di margine lordo identificato tra le due tecniche di produzione (baseline contro biologico), per il gruppo omogeneo E il pagamento è stato fissato a 800,00€/Ha per ettaro nel caso di conversione al metodo di produzione biologica ed un pagamento di 670€/Ha ad ettaro nel caso di mantenimento dello stesso.

GRUPPO OMOGENEO "F"

Composto da: Castagno da frutto, Noce da frutto.

PROSPETTO GIUSTIFICATIVO DELL'AIUTO

Tipologia colturale	Baseline	Biologico	Differenziale ML/ha	Coefficiente di ponderazione per SAU	Differenziale di margine lordo per le aziende biologiche al netto dei costi di transazione	Costo di transazione medio a Ha	Massimale di premio ipotizzato
Castagno	€ 2.666,48	€ 825,33	€ 841,15	1	€ 841,15	€ 44,00	€ 320,00

Calcolo dei pagamenti

Sulla base dei calcoli effettuati e del differenziale medio di margine lordo identificato tra le due tecniche di produzione (baseline contro biologico), per il gruppo omogeneo F il pagamento è stato fissato a 320,00€/Ha nel caso di conversione al metodo di produzione biologica ed un pagamento di 270€/Ha nel caso di mantenimento dello stesso.

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PAGAMENTI PER GRUPPO OMOGENEO

	Pagamento Mantenimento	Pagamento Conversione
GRUPPO A1	€ 160,00	€ 180,00
GRUPPO A2	€ 140,00	€ 150,00
GRUPPO B	€ 270,00	€ 330,00
GRUPPO C	€ 500,00	€ 600,00
GRUPPO D	€ 330,00	€ 390,00
GRUPPO E	€ 670,00	€ 800,00
GRUPPO F	€ 270,00	€ 320,00

4. Combinazione tra la misura 11 Agricoltura biologica (ex misura 214 azione 214.2 – agricoltura biologica del psr 2007-2013) e la misura vendemmia verde dell’ocm unica – settore vitivinicolo.

Si fa presente che ad oggi la misura “vendemmia verde” prevista sulle superfici vitate nell’ambito della regolamentazione sull’OCM unica della PAC, non è attivata nel Lazio.

Tuttavia, qualora la misura fosse nuovamente attivata, nel caso di aziende agricole con superfici vitate che beneficiano nella medesima annualità:

- a) del pagamento derivante dall’adesione alla misura dell’OCM “Vendemmia verde” prevista dal Regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, articolo 103 novodecies, come successivamente sostituito e abrogato dal regolamento UE n. 1308/2013;
- b) del pagamento derivante dall’adesione alla misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR Lazio 2014-2020,

al fine di evitare situazioni di sovraccompensazione, l’Autorità di gestione del PSR deve verificare se il pagamento per la misura “Agricoltura biologica” sia compatibile con il pagamento concesso, sulle medesime superfici vitate, per l’adesione alla citata misura dell’OCM.

A tal fine è stato aggiornato quanto già previsto per le aziende biologiche nel documento di giustificazione degli aiuti allegato al PSR 2007-2013. Si sottolinea invece che, per quanto riguarda l’agricoltura integrata, per la quale non è prevista l’assunzione di nuovi impegni nel PSR 2014-2020 ma dovrà comunque essere garantito il prolungamento dei vecchi impegni assunti ai sensi del PSR 2007-2013, fino alla loro scadenza naturale, continua ad applicarsi quanto previsto dal predetto documento di giustificazione degli aiuti 2007-2013.

La metodologia applicata ha previsto i seguenti passaggi:

- utilizzando le voci di costo presenti nella Banca dati della RICA, ovvero nel prezzario della Regione Lazio, o di altre Regioni per i dati altrimenti non disponibili, è stato ricostruito il conto colturale analitico relativo a 1 Ha di vite da vino coltivata in condizioni di ordinarietà (livello base o “baseline”), ovvero in regime di agricoltura biologica. Il suddetto confronto è stato effettuato sia sulle categoria di superfici su cui si raccoglie l’uva alla maturità fisiologica, che non aderiscono al pagamento vendemmia verde, sia sulle superfici su cui si applica la vendemmia verde.
- Nell’ambito di ciascuna categoria, pertanto, si sono confrontati i margini lordi del livello base con i margini lordi percepiti in caso di adesione all’agricoltura biologica.

Dai calcoli effettuati discende quanto segue:

- in caso di produzione di uva fino alla maturità fisiologica, la quantificazione del pagamento previsto dal PSR Lazio risulta adeguatamente giustificata, come d’altronde si era già illustrato in precedenza; più precisamente, nel caso di azienda che pratica l’agricoltura biologica il pagamento previsto dal PSR (800,00 €/Ha in caso di conversione e 670,00 €/Ha in caso di mantenimento) è largamente inferiore alla perdita di margine lordo calcolata rispetto al livello base (= tecnica convenzionale);
- in caso di superfici su cui si applica la vendemmia verde, si è dovuto tener conto di alcuni fattori che determinano differenze nella composizione de costi e dei ricavi:
 - i) le aziende che aderiscono alla vendemmia verde non percepiscono alcun reddito a parte il pagamento della misura dell’OCM;
 - ii) alcune operazioni (potatura verde, trattamenti antiparassitari e di controllo delle infestanti) sono meno onerose per le aziende che praticano la vendemmia verde, in quanto viene risparmiata quella parte di operazioni che in condizioni ordinarie viene

effettuata dall'allegazione fino alla raccolta; altre operazioni non vengono sostenute affatto (la raccolta, ossia la vendemmia ordinaria), altre infine sono praticate solo nel caso di vendemmia verde (taglio ed eliminazione dei grappoli verdi).

Tale differenza nella struttura dei costi e dei ricavi non porta tuttavia a conclusioni sostanzialmente diverse rispetto al caso delle aziende che producono il prodotto finale (uva da vino), per quanto riguarda le aziende biologiche.

Tabella 4 – Conto culturale della vite da vino su 1 Ha di superficie condotta fino alla maturità fisiologica, oppure sottoposta alla vendemmia verde

CONTO COLTURALE VITE (importi in euro/ettaro)	superfici vendemmiate alla maturità fisiologica		superfici aderenti alla vendemmia verde	
	baseline ("tecnica convenzionale")	agricoltura biologica	baseline ("tecnica convenzionale")	agricoltura biologica
1 - COSTI COLTURALI				
1.1. OPERAZIONI COLTURALI				
- Potatura invernale:	1090	1090	1090	1090
taglio e stralcatura	720	720	720	720
legatura	280	280	280	280
trinciatura sarmenti	90	90	90	90
- Potatura verde:	780	910	385	655
cimatura post-allegagione	180	180	30	30
spollonatura	280	280	205	205
diradamento fogliare	320	450	150	420
- Lavorazioni del terreno:	360	540	360	540
due fresature	360	360	360	360
una rippatura		180		180
- Fertilizzazione:	150	135	150	135
letamazione		60		60
concimazione minerale	150		150	
concimazione con solfato potassico magnesiaco		75		75
- Trattamenti antiparassitari	780	360	390	300
- Diserbo (eventualmente meccanico per il bio)	60	250	60	250
diserbo chimico sulla fila	60		60	
tre lavorazioni su tutta la superficie		250		250
- Distruzione grappoli	0	0	900	900
- Raccolta e trasporto uve	870	696	0	0
Totale costi operazioni colturali (A)	4.090	3.981	3.335	3.870
1.2. MATERIALI				
letame		100		100
concimi minerali	193	207	193	207
antiparassitari e diserbanti	254	190	96,5	103,5
Totale costi per materiali (B)	447	497	290	411

1.3. ASSISTENZA TECNICA, TRAPPOLE ECC. PER PRODUZIONI ECOCOMPATIBILI				
convenzionale	0		0	
conversione		150		150
mantenimento		130		130
TOTALE COSTI CULTURALI				
convenzionale	4.537		3.625	
conversione		4.628		4.431
mantenimento		4.608		4.411
2 - PLV (senza considerare pagamento PSR)				
rimborso costi distruzione grappoli			500	500
pagamento mancata PLV			2.000	2.000
pagamento finale vendemmia verde			2500	2500
Resa (t/ha)				
convenzionale	12			
in conversione		10		
mantenimento agricoltura biologica		8		
Prezzo convenzionale/ in conversione (€/t)	550			
Prezzo prodotto certificato (€/t)		700		
TOTALE PLV				
convenzionale	6600		2500	
in conversione		5500		2500
mantenimento agricoltura biologica		5600		2500
3 - MARGINE LORDO				
convenzionale	2.063		-1.125	
conversione		872		-1.931
mantenimento		992		-1.911
PERDITA DI REDDITO (riduzione margine lordo):				
conversione		-1.191		-806
mantenimento		-1.071		-786
PAGAMENTO PSR 2014-2020				
conversione		800		800
mantenimento		670		670

Come evidenziato nella precedente tabella, sia in caso di produzioni portate alla maturità fisiologica che in caso di vendemmia verde, i maggiori costi rispetto alla tecnica convenzionale sono comunque tali da giustificare il pagamento erogato con il PSR, dato che la perdita di margine lordo calcolata è superiore al pagamento previsto per il mantenimento/ la conversione all'agricoltura biologica sulla superficie viticola. In particolare, non occorre procedere alla decurtazione del premio previsto per la vendemmia verde, perché, sebbene l'agricoltore benefici di un risparmio derivante dalla non effettuazione di tutta una serie di operazioni che dovrà invece eseguire nel caso di produzione fino alla maturità fisiologica, tuttavia risulta esservi comunque una differenza tra i margini lordi che si determinano nella situazione di baseline e in agricoltura biologica, e il premio previsto dal PSR è al di sotto di tale differenza.

Conclusioni

Per le aziende che aderiscono all'agricoltura biologica, la contestuale adesione alla vendemmia verde non produce alcun effetto di sovracompensazione sul pagamento del biologico, che potrà continuare ad essere erogato appieno in quanto inferiore alla perdita di margine lordo calcolata tra tecnica convenzionale con vendemmia verde e regime biologico con vendemmia verde.

Invece, per gli impegni relativi all'agricoltura integrata assunti ai sensi del PSR 2007-2013 che si prolungano nel periodo di programmazione 2014-2020, continua ad applicarsi, in caso di cumulo con la misura vendemmia verde, la decurtazione prevista dal documento di giustificazione economica degli aiuti allegato al PSR 2007-2013.

5. MISURA 13 Pagamenti per indennità compensative nelle zone svantaggiate

5.1 SOTTOMISURA 13.1 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 13.1.1 PAGAMENTI PER INDENNITÀ COMPENSATIVE NELLE ZONE SVANTAGGIATE MONTANE

La presente misura contribuisce all'obiettivo di "Promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle aree montane" e risponde al fabbisogno di una gestione attiva (di un "presidio") dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo e di dissesto idrogeologico, ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità.

E' prevista la corresponsione di una indennità per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni derivanti sia dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in zone montane sia dai vincoli nelle scelte degli ordinamenti produttivi a questa collegati.

In applicazione dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, "le indennità sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata".

Al fine di quantificare l'indennità da corrispondere agli agricoltori che operano in zone montane si è fatto riferimento ai risultati economici conseguiti dalle aziende monitorate dalla RICA nel periodo 2010-2012 ricadenti nelle zone montane del Lazio. Tali risultati, espressi in termini di Margine lordo ad ettaro, sono stati quindi confrontati con quelli ottenuti da aziende agricole situate in zone non svantaggiate, caratterizzate da un'agricoltura più intensiva.

Per valutare i differenziali di reddito sussistenti tra le diverse situazioni territoriali sono stati posti a confronto ordinamenti colturali adottati dagli agricoltori nelle diverse fasce altimetriche e rappresentativi delle diverse zone.

Il confronto tra ordinamenti colturali diversi nelle due diverse fasce altimetriche consente di evidenziare non solo i mancati redditi derivanti dagli svantaggi naturali ma anche i vincoli nelle scelte imprenditoriali dovuti a condizioni ambientali meno favorevoli.

Occorre considerare che lo svantaggio tra i due sistemi agricoli, quello delle aziende operanti nelle aree di pianura e collina da un lato e quelle ricadenti nelle zone di montagna dall'altro, è tanto più marcato nel caso delle aziende zootecniche.

I dati della RICA confermano un'ulteriore perdita di reddito in termini di costi aggiuntivi e/o mancati guadagni a carico delle produzioni zootecniche di montagna.

Al fine di evitare un accoppiamento dell'aiuto al numero di UBA (Unità di bestiame adulto) effettivamente presenti in azienda si è ritenuto utile l'indicatore del carico di bestiame ad ettaro, che non vincola l'aiuto al numero di capi effettivamente allevati in azienda, ma garantisce che siano prese in considerazione solo le aziende per le quali l'allevamento zootecnico rispetta degli standard minimi di sostenibilità tecnico-economica: a tal fine si è ritenuto opportuno fissare come valore spartiacque il valore minimo di 0,5 UBA/Ha di SAU aziendale, in quanto ritenuto come valore non eccessivamente discriminante essendo superiore alla baseline e al tempo stesso tale da non escludere molte aziende agricole di montagna caratterizzate da un elevato livello di estensivizzazione della produzione zootecnica.

A questo punto è stata calcolata la media ponderata delle differenze di margine lordo per unità di superficie associate alle diverse tipologie di allevamento bovino, ovino o caprino, utilizzando come pesi le superfici aziendali dei diversi allevamenti:

Annualità	UBA bovini	SAU aziende bovini (Ha)	UBA ovini	SAU aziende bovini (Ha)	UBA caprini	SAU aziende caprini (Ha)
2010	1418,90	2934,97	1319,10	1931,25	33,00	367,44
2011	1143,50	1784,66	416,70	747,28	16,30	152,80
2012	785,40	1535,09	485,90	924,40	28,20	160,38
media	1115,93	2084,91	740,57	1200,98	25,83	226,87
differenze di ML /Ha tra pianura/collina e montagna	€1.363,16		€3,64		€ 44,55	

Fonte dati: Campione RICA Lazio 2010-2012

media ponderata: differenza di margine lordo ad ettaro associata ad ogni ettaro di azienda zootecnica = 813,19€

Per le aziende che invece non rispettano il suddetto requisito minimo di 0,5 UBA/Ha di SAU aziendale, l'aiuto è invece riferito alla media della perdita di margine lordo calcolata per i vari gruppi di colture, come da tabella che di seguito si riporta:

1 - Seminativi diversi da foraggiere	Pianura	collina	media: collina-pianura	montagna	differenza di ML/HA	Proporzione SAU in zona montana
Frumento duro	€ 325,06					
Frumento tenero		€ 122,71	€ 223,88	€ 85,77	€ -138,12	23%
2 - Superfici foraggiere						
Mais ceroso	€ 360,56					
Prati permanenti				€ 114,96	€ -245,61	58%
3 - Legnose agrarie						
Olivo	€ 2.616,70			€ 2.097,00	€ -519,69	19%
TOTALE SAU (%)						100%
VALORE MEDIO CALCOLATO					€- 272,96	

A partire da tali dati e nella considerazione di ampliare la possibilità di partecipazione ad un più ampio numero di beneficiari, si è ritenuto congruo quantificare l'indennità **per ettaro** di superficie ricadente in zone montane, con un limite massimo fissato a 30 ettari per azienda.

L'importo del sostegno erogato per la misura rispetta il massimale di 450,00€/Ha, stabilito nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per le zone montane, ed è modulato come di seguito specificato:

- **PER LE AZIENDE ZOOTECHNICHE** (aziende con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA/Ha di SAU aziendale):
300,00 €/ha;
- **PER ALTRE AZIENDE:**
100,00€/ha.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli (foraggiere non avvicendate), sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche.

6. Calcolo combinato degli aiuti in ottemperanza all'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Il Regolamento (UE) n. 808/2014 esplicita, all'art. 11, il principio della cumulabilità degli impegni a condizione che essi siano tra loro complementari, compatibili e che la relativa combinazione non generi una doppia compensazione dello stesso impegno.

Il presente capitolo analizza tutte le combinazioni possibili di impegni relativi alle misure a superficie 10, 11 e 13 oggetto del presente documento, illustrando per ciascuna di dette combinazioni i calcoli effettuati ai fini della dimostrazione che non vi è doppia compensazione dello stesso impegno.

Le tabelle che seguono sono suddivise per tipologie di coltura, classificate nelle seguenti categorie di terreni agricoli:

- arboreti;
- seminativi;
- altri usi agricoli del suolo.

COMBINAZIONE 1: ARBORETI INERBITI (10.1.1) + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE (10.1.8)

Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro affini, quali la riduzione dell'erosione del suolo e con esso, la salvaguardia dell'agrobiodiversità nel suolo agrario e la tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte al repertorio regionale RVR di cui alla L.R. 15/2000.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Non si rinvengono sovrapposizioni, in quanto i calcoli relativi all'inerbimento fanno riferimento esclusivamente alla conduzione del suolo, mentre il pagamento per le varietà vegetali autoctone, in questo caso le specie arboree, fa riferimento alle perdite di reddito essenzialmente derivanti dal minor valore commerciale della produzione della varietà autoctona rispetto a quelle di più ampia diffusione.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento UE n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 1: ARBORETI INERBITI + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE	SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DELLE DIFFERENZE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PREMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
	1.425,00	800,00	900,00	800,00	625,00

Come è evidente, l'importo effettivamente erogato è di ben 625,00€ inferiore rispetto alla somma algebrica dei calcoli riferiti alle singole operazioni.

Tale riduzione è ben superiore alle sovrapposizioni eventualmente ipotizzabili tra le due misure, perché di fatto annulla interamente e supera le compensazioni relative alla tipologia di operazione *10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei*, il cui calcolo assomma a 210,00€/Ha.

Conclusioni:

l'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

COMBINAZIONE 2: ARBORETI CON APPORTO DI CONCIMI ORGANICI (10.1.4) + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE (10.1.8)

Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro convergenti, quali l'incremento della sostanza organica del suolo e la tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte al repertorio regionale RVR di cui alla L.R. 15/2000.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Anche in questa combinazione non sembrano esservi possibili sovrapposizioni tra le due operazioni, in quanto da un lato viene remunerata la tecnica di concimazione che prevede l'eliminazione dell'azoto minerale e la sua intera sostituzione con concimi organici, dall'altro il pagamento per le varietà vegetali autoctone, in questo caso le specie arboree, fa riferimento alle perdite di reddito essenzialmente derivanti dal minor valore commerciale della produzione della varietà autoctona rispetto a quelle di più ampia diffusione.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 2: ARBORETI CON APPORTO CONCIMI ORGANICI + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE	SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DELLE DIFFERENZE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PREMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
	1.467,50	950,00	900,00	900,00	567,50

Come è evidente, l'importo effettivamente erogato è di ben 567,50€ inferiore rispetto alla somma algebrica dei calcoli riferiti alle singole operazioni.

Tale riduzione è ben superiore alle sovrapposizioni eventualmente ipotizzabili tra le due misure, perché di fatto annulla interamente e supera le compensazioni relative alla tipologia di operazione *10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo*, il cui calcolo assomma a 252,50€/Ha.

Conclusioni:

l'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

COMBINAZIONE 3: ARBORETI INERBITI (10.1.1) E BIOLOGICI (Misura 11) + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE (10.1.8)

Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro convergenti, quali l'incremento della sostanza organica del suolo, la riduzione degli impatti su suolo e risorse idriche come nel caso dell'agricoltura biologica e la tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte al repertorio regionale RVR di cui alla L.R. 15/2000.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Anche in questa combinazione non sembrano esservi possibili sovrapposizioni tra le due operazioni, in quanto da un lato viene remunerata la gestione del suolo tramite l'inerbimento, che non è remunerata nell'ambito degli impegni dell'agricoltura biologica, altra misura presa in conto, dall'altro viene remunerato il metodo della produzione biologica e la coltivazione di varietà vegetali autoctone, in questo caso le specie arboree, che tiene in conto esclusivamente le perdite di reddito essenzialmente derivanti dal minor valore commerciale della produzione della varietà autoctona rispetto a quelle di più ampia diffusione.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 3: ARBORETI INERBITI E BIOLOGICI + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE		SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DELLE DIFFERENZE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PREMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
	GRUPPO D)					
	Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.	1.817,90	1.190,00	900,00	900,00	917,90
	GRUPPO E)					
	Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesca, Susino, Melo, Pera, Agrumi	2.388,33	1.600,00	900,00	900,00	1.488,33
	GRUPPO F)					
	Castagno da frutto, Noce da frutto	2.310,15	1.120,00	900,00	900,00	1.410,15

Come evidenziato nella suddetta tabella, in ogni caso la decurtazione a carico dell'aiuto combinato va a detrarre l'importo destinato alla compensazione per l'adozione delle tecniche di inerbimento del suolo, il cui differenziale di margine lordo pesa circa 210,00€/Ha, oltre a detrarre un ulteriore importo che di fatto azzerava del tutto, nel caso dei gruppi E ed F, il pagamento per le varietà vegetali autoctone, mentre è riconosciuto ancora un minimo margine per le varietà vegetali autoctone in combinazione con le colture del Gruppo D. In questo caso, l'importo complessivamente erogato, pari a 900,00€/Ha, copre interamente la differenza di margine lordo associata all'adozione del metodo biologico (392,00€/Ha), e solo marginalmente il pagamento per le varietà autoctone (circa 510,00€/Ha a fronte del valore di 1.215€/Ha giustificato dai calcoli) che risulta giustificato, in aggiunta al pagamento del premio del biologico, in ragione dell'ulteriore aggravio, in termini di perdita di reddito, rispetto alla coltivazione di varietà cosmopolite.

Conclusioni:

L'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento (UE) 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

COMBINAZIONE 4: ARBORETI BIOLOGICI (Misura 11) + PAGAMENTI ZONE MONTANE (Misura 13)

Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro convergenti, quali la riduzione degli impatti su suolo e risorse idriche come nel caso dell'agricoltura biologica e la tutela dell'agricoltura nelle zone montane.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Apparentemente il cumulo potrebbe generare sovraccompensazioni in quanto si potrebbe ritenere che la baseline dell'agricoltura in zona montana, in quanto meno intensiva, sia più alta, e dunque la compensazione per l'agricoltura biologica potrebbe risultare non giustificata; tuttavia si è già detto che i premi dell'agricoltura biologica sono stati quantificati al livello più basso possibile, così da non generare sovraccompensazioni nell'ambito del gruppo di coltura, ivi comprese le colture meno intensive.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 4: ARBORETI BIOLOGICI + PAGAMENTI ZONE MONTANE	TIPOLOGIE DI AZIENDE IN RIFERIMENTO AL CARICO DI UBA/HA	SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DELLE DIFFERENZE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PREMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
GRUPPO D)						
	Aziende zootecniche con presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,5 UBA/ha	1.206,09	690,00	900,00	690,00	516,09
Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.	Altre aziende	912,59	490,00	900,00	490,00	422,59
GRUPPO E)						
	Aziende zootecniche con presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,5 UBA/ha	1.776,52	1.100,00	900,00	900,00	876,52
Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi	Altre aziende	1.483,02	900,00	900,00	900,00	583,02
GRUPPO F)						
	Aziende zootecniche con presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,5 UBA/ha	1.698,34	620,00	900,00	620,00	1.078,34
Castagno da frutto, Noce da frutto	Altre aziende	1.404,84	420,00	900,00	420,00	984,84

Tenendo ferma la componente territoriale del premio, ossia quella legata all'ubicazione dell'azienda in zona montana, si può vedere nella tabella che l'importo effettivamente erogato nella combinazione è praticamente interamente decurtato, nel caso delle aziende con un carico di bestiame di almeno 0,5 UBA/ha, del pagamento per l'agricoltura biologica, nel senso che il massimale di 900,00€/Ha copre o poco più la differenza di margine lordo di 813,19€/Ha calcolata per le aziende con un carico di bestiame di almeno 0,5 UBA/ha.

Discorso diverso va fatto per le aziende con un carico UBA/ha inferiore a 0,5.

Per queste aziende si ritiene che la componente del premio che diventa dominante è l'adesione al metodo dell'agricoltura biologica e l'importo erogato in combinazione copre solo marginalmente la componente territoriale associata all'ubicazione in zona montana.

Conclusioni:

L'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

COMBINAZIONE 5: SEMINATIVI INERBITI CON COLTURE INTERCALARI (10.1.2) + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE (10.1.8)
Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro affini, quali la riduzione dell'erosione del suolo e l'apporto di sostanza organica tramite l'interramento dei residui delle colture di copertura e la tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte al repertorio regionale RVR di cui alla L.R. 15/2000.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Non si rinvengono sovrapposizioni, in quanto i calcoli relativi alla vegetazione di copertura fanno riferimento esclusivamente alla conduzione del suolo, mentre il pagamento per le varietà vegetali autoctone, in questo caso le specie erbacee, fa riferimento alle perdite di reddito essenzialmente derivanti dal minor valore commerciale della produzione della varietà autoctona rispetto a quelle di più ampia diffusione.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 5: SFMINATIVI INFRITTI + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE	SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DEL DIFFERENZIALE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PRFMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
	570,00	400,00	600,00	400,00	170,00

La differenza tra l'importo effettivamente erogato (400,00€/Ha) e la perdita di reddito associata alla coltivazione delle varietà erbacee autoctone (340,00€/Ha), pari a 60,00€/Ha, copre solo marginalmente la differenza di margine lordo associata all'adozione delle colture di copertura annuali.

Conclusioni:

L'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

COMBINAZIONE 6: SEMINATIVI CON TECNICHE AGR. CONSERV. (10.1.5) + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE (10.1.8)
Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro affini, quali la riduzione dell'erosione del suolo tramite la non lavorazione o la minima lavorazione del suolo e la tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte al repertorio regionale RVR di cui alla L.R. 15/2000.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Non si rinvengono sovrapposizioni, in quanto i calcoli relativi all'agricoltura conservativa fanno riferimento esclusivamente alla conduzione del suolo, mentre il pagamento per le varietà vegetali autoctone, in questo caso le specie erbacee, fa riferimento alle perdite di reddito essenzialmente derivanti dal minor valore commerciale della produzione della varietà autoctona rispetto a quelle di più ampia diffusione.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 6: SEMINATIVI CON TECNICHE AGR. CONSERV. + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE	SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DELLE DIFFERENZE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PREMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
Culture gruppo A	561,19	430,00	600,00	430,00	131,19
Culture gruppo B	763,31	550,00	600,00	550,00	213,31

L'importo erogato in combinazione è differenziato in base ai gruppi di coltura A e B della tipologia di operazione 10.1.5 (Agricoltura conservativa).

In ogni caso il premio erogato in combinazione copre interamente la differenza di margine lordo associata alla coltivazione delle varietà vegetali autoctone e solo parzialmente il premio per l'agricoltura conservativa.

Infatti nel caso del Gruppo A il premio cumulato di 430,00€/Ha copre la differenza di margine lordo per le varietà autoctone (340,00€/Ha) + 90€/Ha per l'applicazione dell'agricoltura conservativa, pari al 41% circa della differenza di margine lordo per l'applicazione della tecnica di agricoltura conservativa su queste colture.

Le stesse premesse portano alla considerazione che, per il gruppo B, il premio cumulato copre solo il 71% dei calcoli relativi all'applicazione della tecnica di agricoltura conservativa. Tale differenza tra le due percentuali relative ai due gruppi si ritiene congrua in ragione del maggiore impatto che la minima o non lavorazione del suolo ha sul reddito delle colture del Gruppo B.

Conclusioni:

L'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

COMBINAZIONE 7: SEMINATIVI CON CONCIMI ORGANICI (10.1.4) + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE (10.1.8)

Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro affini, quali l'apporto di sostanza organica tramite la letamazione o altri concimi organici e la tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte al repertorio regionale RVR di cui alla L.R. 15/2000.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Anche in questa combinazione non sembrano esservi possibili sovrapposizioni tra le due operazioni, in quanto da un lato viene remunerata la tecnica di concimazione che prevede l'eliminazione dell'azoto minerale e la sua intera sostituzione con concimi organici, dall'altro il pagamento per le varietà vegetali autoctone, in questo caso le specie erbacee, fa riferimento alle perdite di reddito

essenzialmente derivanti dal minor valore commerciale della produzione della varietà autoctona rispetto a quelle di più ampia diffusione.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 7: SEMINATIVI CON CONCIMI ORGANICI + VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE	SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DELLE DIFFERENZE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PREMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
	592,50	500,00	600,00	500,00	92,50

L'aiuto compensa interamente la perdita di reddito associata alla coltivazione di varietà vegetali autoctone, mentre compensa solo parzialmente la perdita di reddito associata all'adozione dell'operazione 10.1.4: 340,00€/Ha per le varietà autoctone + 160,00€/Ha per l'operazione 10.1.4, pari a circa il 60% della perdita di reddito ivi associata.

Conclusioni:

L'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

COMBINAZIONE 8: SEMINATIVI BIOLOGICI (Misura 11) + PAGAMENTI ZONE MONTANE (misura 13)

Complementarietà:

Nel caso in questione, la combinazione degli impegni è possibile in quanto gli impegni sono complementari, ossia concorrono a obiettivi tra loro convergenti, quali la riduzione degli impatti su suolo e risorse idriche come nel caso dell'agricoltura biologica e la tutela dell'agricoltura nelle zone montane.

Analisi delle eventuali sovrapposizioni:

Apparentemente il cumulo potrebbe generare sovracompensazioni, in quanto si potrebbe ritenere che la baseline dell'agricoltura in zona montana, in quanto meno intensiva, sia più alta, e dunque la compensazione per l'agricoltura biologica potrebbe risultare non giustificata; tuttavia si è già detto che i premi dell'agricoltura biologica sono stati quantificati al livello più basso possibile, così da non generare sovracompensazioni nell'ambito del gruppo di coltura, ivi comprese le colture meno intensive.

Importo erogato in combinazione:

Nella tabella sottostante viene illustrato che la combinazione degli aiuti tiene conto in ogni caso del rispetto dei massimali di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

COMBINAZIONE 8: SEMINATIVI BIOLOGICI + PAGAMENTI ZONE MONTANE	TIPOLOGIE DI AZIENDE IN RIFERIMENTO AL CARICO DI UBA/HA	SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI DELLE DIFFERENZE DI MARGINE LORDO PER SINGOLA OPERAZIONE	SOMMA ALGEBRICA DEI PREMI	MASSIMALE DA REGOLAMENTO	IMPORTO EFFETTIVAMENTE EROGATO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO EROGATO E LA SOMMA ALGEBRICA DEI CALCOLI
GRUPPO A1)						
	Aziende zootecniche con presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,5 UBA/ha	1.134,48	480,00	600,00	480,00	654,48
	Altre aziende	513,15	280,00	600,00	280,00	233,15
GRUPPO A2)						
	Aziende zootecniche con presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,5 UBA/ha	1.015,39	450,00	600,00	450,00	565,39
	Altre aziende	394,06	250,00	600,00	250,00	144,06
GRUPPO B)						
	Aziende zootecniche con presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,5 UBA/ha	1.170,84	630,00	600,00	600,00	570,84
	Altre aziende	549,51	430,00	600,00	430,00	119,51
GRUPPO C)						
	Aziende zootecniche con presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,5 UBA/ha	2.565,92	900,00	600,00	600,00	1.965,92
	Altre aziende	1.944,59	700,00	600,00	600,00	1.344,59

L'importo erogato in combinazione copre, per le aziende zootecniche, soltanto la componente territoriale, ossia il fatto che le aziende ricadono in zona montana. Ricordiamo che la differenza di margine lordo associata a queste aziende è pari a:

- aziende zootecniche con un carico minimo di 0,5 UBA/ha → 813,19€

Per le altre aziende, la differenza di margine lordo associata alla componente territoriale è più bassa, pari a 191,86€/Ha. In tal caso il premio erogato in combinazione si giustifica per l'adesione al metodo biologico, che comunque è quantificato ben al di sotto della differenza di margine lordo calcolata.

Conclusioni:

L'importo erogato nella combinazione è coerente con il disposto dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014, non generando doppie compensazioni dello stesso impegno.

7. MISURA 8 Investimenti per lo sviluppo delle aree forestali ed il miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.1 – tipologia di operazione 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole

PREMESSA

Gli aiuti previsti nell'ambito degli interventi ammissibili al sostegno della misura di cui all'articolo 21, par. 1 lett. a) e all'art. 22 "Forestazione e imboschimento" del Regolamento (UE) n. 1305/2013 si configurano in parte come pagamenti per unità di superficie e in parte come rimborso di costi di impianto sostenuti dal beneficiario.

In particolare, i pagamenti per unità di superficie sono pagamenti annui, intesi a compensare i costi di manutenzione degli impianti e, nel caso dei terreni agricoli, i mancati redditi, derivanti dalla rinuncia alla coltivazione delle colture agrarie effettuate nelle annualità precedenti.

7.1 COSTI DI IMPIANTO

Come già affermato, la sottomisura "Forestazione e imboschimento" prevede anche un sostegno ai costi d'impianto sostenuti dal beneficiario, nel rispetto dei seguenti criteri, coerenti con la scheda di misura:

- l'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 100%;
- l'importo complessivo del progetto, per quanto attiene ai costi di impianto, non potrà essere inferiore a 20.000,00€ e superiore a 100.000,00€;
- il pagamento per il costo d'impianto è un sostegno all'investimento e copre le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

In riferimento al calcolo forfettario dei costi di impianto ad ettaro, di cui di seguito si riportano, a titolo di esempio, due computi metrici riferiti a due diversi valori di densità di impianto, si precisa quanto segue:

- si ritiene che i precedenti massimali ad ettaro siano obsoleti in quanto nel frattempo è intervenuto un aggiornamento del prezzario regionale dei lavori agricoli e forestali, di cui si dirà in seguito;
- le tipologie aziendali possono essere molto diverse tra loro e di conseguenza ci possono essere scostamenti tra la spesa ad ettaro effettivamente sostenuta rispetto al valore medio del massimale ad ettaro anche consistenti, che determinerebbero delle sottocompensazioni e sovra compensazioni ingiustificate;
- ad ogni buon conto il rimborso avviene comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e nei limiti di un massimale per progetto, la cui previsione costituisce un ulteriore elemento di novità rispetto al periodo 2007-2013 e garantisce che il contributo copra soltanto i costi effettivamente sostenuti nel rispetto del principio della congruità della spesa.

Esempi di calcolo dei costi di impianto ad ettaro distinti in base a due ipotesi di densità di impianto

a) Computo metrico riferito ad 1 Ha con 1200 piante

Computo metrico tipo riferito ad 1 Ha con 1200 piante			
	numero/ mq	costo unitario	Totale
Approvvigionamento piantine	1.200	€ 2,00	€ 2.400,00
Trasporto piantine	1.200	€ 0,40	€ 480,00
Distribuzione in cantiere e collocamento a dimora di piantina in fitocella	1.200	€ 1,00	€ 1.200,00
Cure culturali	1.200	€ 0,53	€ 636,00
Irrigazione di soccorso 4 interventi	4.800	€ 0,75	€ 3.600,00
Decespugliamento terreno	10.000	€ 663,88	€ 663,88
Scavo buche	1.200	€ 2,49	€ 2.988,00
Totale			€ 11.967,88

b) Computo metrico riferito ad 1 Ha con 800 piante

Computo metrico tipo riferito ad 1 Ha con 800 piante			
	numero/ mq	costo unitario	Totale
Approvvigionamento piantine	800	€ 2,00	€ 1.600,00
Trasporto piantine	800	€ 0,40	€ 320,00
Distribuzione in cantiere e collocamento a dimora di piantina in fitocella	800	€ 1,00	€ 800,00
Cure culturali	800	€ 0,53	€ 424,00
Irrigazione di soccorso 4 interventi	3.200	€ 0,75	€ 2.400,00
Decespugliamento terreno	10.000	€ 663,88	€ 663,88
Scavo buche	800	€ 2,49	€ 1.992,00
Totale			€ 8.199,88

Per il riconoscimento delle spese di impianto si farà riferimento al Prezziario della Regione Lazio dei Lavori Agricoli e Forestali approvato con DGR n. 318 del 24 aprile 2008, ovvero ai prezziari di altre Regioni.

7.2 PAGAMENTI ANNUALI PER SUPERFICIE

Metodologia d'indagine e fonti

Per la quantificazione dei pagamenti annui a superficie, si è proceduto alla elaborazione dei dati in maniera differenziata in funzione della specificità di ciascun intervento.

In merito ai dati utilizzati, per il loro reperimento ci si è avvalsi di fonti diverse: legge forestale regionale n° 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”; Regolamento forestale regionale n° 7 del 18 Aprile 2005; Misure di Conservazione della Regione Lazio di cui al DGR 533 del 4 Agosto 2006; “Tavole stereometriche ed alsometriche costruite per boschi italiani” redatte dall’Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura; studi e pubblicazioni scientifiche del settore forestale; dati delle Camere di Commercio della Regione Lazio e di altre Regioni del Centro Italia; Prezziario della Regione Lazio dei Lavori Agricoli e Forestali approvato con DGR 318 del 24 aprile 2008.

Categorie di terreni

- Terreni agricoli

La misura prevede la copertura dei costi di impianto e di manutenzione, quest’ultimo per un periodo massimo di 7 anni, oltre alla corresponsione del mancato reddito, per un periodo massimo di 10 anni per l’imboschimento di terreni agricoli.

Le tipologie di imboschimento realizzabili ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sono sia impianti permanenti che impianti temporanei, comunque nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste all’art. 6 dell’Atto delegato del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Regolamento UE 807/2014).

- Terreni non agricoli

La misura prevede la copertura dei costi di impianto per il primo imboschimento di terreni non agricoli. Qualora l’intervento di imboschimento interessi terreni agricoli incolti, sarà anche previsto il pagamento a copertura delle spese di manutenzione per un periodo non superiore a 7 anni.

Le tipologie di imboschimento devono essere conformi a quelle previste ai sensi dell’art. 22 del Regolamento base (Regolamento (UE) 1305/2013) e dell’art. 6 dell’Atto delegato (Regolamento (UE) 807/2014).

7.2.1 SPESE DI MANUTENZIONE (TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON AGRICOLI)

Relativamente ai costi di manutenzione, per la determinazione dei relativi massimali da riconoscere per ettaro di superficie si è fatto riferimento alle voci di spesa unitarie previste dal Prezziario Regionale di cui alla DGR 318 del 24 aprile 2008.

Di seguito sono estrapolati i massimali per quanto riguarda il pagamento annuale per ettaro imboschito a copertura della manutenzione, che è previsto per un periodo massimo di sette anni.

Tipo di costo	Annualità						
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Risarcimento fallanze	€ 200,00	-	-	-	-	-	-
Scerbatura/Sarchiatura	€ 0	€ 300,00	€ 300,00	€ 350,00	€ 400,00	€ 450,00	€ 500,00
Irrigazione	€ 0	€ 750	€ 750	-	-	-	-
TOTALE	€ 200	€ 1050	€ 1050	€ 350,00	€ 400,00	€ 450,00	€ 500,00
MEDIA ANNUA	€ 571,43						

Il contributo ai costi di manutenzione previsti dalla sottomisura 8.1 è pari a 500,00€/Ha, costante per ogni anno, per un massimo di 7 anni.

7.2.2 PAGAMENTO PER MANCATI REDDITI PER I SOLI TERRENI AGRICOLI

Per quanto attiene al calcolo del pagamento per i mancati redditi, si è proceduto prima alla individuazione delle colture maggiormente rappresentative delle realtà agricole regionale, aggregate per gruppi omogenei, caratterizzate da esigenze pedoclimatiche, nutrizionali e fitosanitarie simili, nonché da tecniche di coltivazione comparabili, in analogia al procedimento seguito per la giustificazione degli aiuti inerenti le misure agro-clima-ambientali.

Per ciascun gruppo omogeneo sono stati calcolati i redditi (margini) lordi colturali utilizzando specifici indici di ponderazione per l'attribuzione dei pesi relativi di ciascuna coltura nell'ambito del gruppo di riferimento. Tale differenziale costituisce la perdita di reddito per unità di superficie, sulla base del quale commisurare l'ammontare del pagamento da corrispondere per il mancato reddito derivante dall'imboschimento del terreno agricolo, che può essere corrisposto per 10 anni.

La determinazione del margine lordo calcolato per le colture preso a riferimento del gruppo omogeneo è stato effettuato ipotizzando la situazione di baseline. Si rinvia alla giustificazione degli aiuti agro-clima-ambientali per un dettaglio analitico delle singole voci di costo.

Segue la tabella con indicazione degli importi per tipo di coltura e beneficiario.

Misura 8 – sottomisura 8.1 PREMIO PER MANCATO REDDITO		
Beneficiario	TIPO DI COLTURA	IMPORTO €/Ha
Agricoltore attivo	CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo. SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia. PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci. FORAGGERE: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendati, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati PIANTE OLEIFERE: arachidi, ricino	280,00
Agricoltore attivo	CEREALI: Mais. COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.). Foraggiere avvicendate con zootecnica biologica. PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.	650,00
Agricoltore attivo	Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.	700,00
Agricoltore attivo	Frutteti di fine turno	700,00
Agricoltore attivo/ beneficiari diversi da agricoltori attivi	Set aside e superfici disattivate	150,00

Ai beneficiari diversi dagli agricoltori attivi, come previsto nella scheda di misura, il pagamento annuo per il mancato reddito sarà corrisposto nella misura di 150 €/Ha.